



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 27/04/2016

OGGETTO: Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra tributarie.
--

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **12,00** nella sede delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale a seguito della notifica dell'avviso di convocazione nei modi e nei termini di legge, per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

Fatto l'appello nominale dei 20 Consiglieri in carica in conformità all'elenco di seguito riportato, risultano presenti:

		Presente	Assente
TUMMINELLO	SIMONE ANTONIO	X	
DI STEFANO	PIERO	X	
ZITO	GAUDENZIA	X	
GENTILE	GIACOMO MAURIZIO MARIA		X
PULANEO	ANTONINA	X	
ACCARDO	ANGELO CHRISTIAN		X
LUPPINO	GIAN VITO	X	
ACCARDO	VALENTINA	X	
RISERBATO	ROSALINDA		X
BONO	VITO	X	
SCIACCA	S. MASSIMILIANO	X	
PASSANANTE	GASPARE	X	
STALLONE	ROSARIA	X	
PALERMO	CALOGERO GIOVANNI	X	
TUMMINELLO	GIOVANNI PAOLO	X	
GIORGI	NICOLA	X	
BALISTRERI	CATERINA CLOTILDE	X	
GIARDINA	VINCENZO		X
TRIPOLI	MARIA	X	
DI MARIA	TOMMASO	X	

Presiede il Presidente del Consiglio Tumminello Simone Antonio, partecipa ai lavori il Segretario Comunale Dott. Calogero Maggio.

Il Responsabile del Settore "Servizi Finanziari e Tributarî", in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio comunale, la proposta di deliberazione pervenutagli dal funzionario responsabile TARI nel testo che segue:

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

TESTO DELLA PROPOSTA

VISTA la proposta di Regolamento prodotta all'Ufficio dai Consiglieri Comunali giusto protocollo Gen. n. 3176/2015

Esaminato il contenuto dello stesso, e verificato che il presente regolamento è in linea con i principi normativi delle Entrate Tributarie ed Extratributarie e delle disposizioni regolamentari vigenti;

Dato atto altresì che è necessario per l'Ente l'adozione di un regolamento unico che disciplini le Entrate Comunali Tributarie ed Extratributarie;

Visto il parere dei Revisori Contabili;

VISTI:

- gli artt. 175 e 193 del D.lgs. 267/2000;
- la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento IUC;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana

PROPONE

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui riportati :

1. l'adozione del presente regolamento delle Entrate Comunali Tributarie ed Extratributarie

Campobello di Mazara, 10-10-2015

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



Il responsabile del Settore esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Campobello di Mazara, 12-11-2015

Il Responsabile del III Settore
"Servizi Finanziari e Tributari"
Dott. Pietro Pantaleo

Il Responsabile del Settore esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Campobello di Mazara, 12-11-2015

Il Responsabile del III Settore
"Servizi Finanziari e Tributari"
Dott. Pietro Pantaleo

Il Presidente, alle ore 13:00, di seguito alla breve sospensione, riapre i lavori consiliari. Risultano presenti **n. 16** Consiglieri; Consiglieri assenti **n. 4** (Gentile, Accardo Angelo, Riserbato, Giardina). Chiama, quindi, il punto n. 3 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto: " Regolamento generale delle Entrate Tributarie ed Extra Tributarie".

Chiede ed ottiene di intervenire la Consigliera Zito la quale dà lettura di una nota nel testo che segue: " La sottoscritta Zito Gaudenzia nella qualità di Consigliere Comunale con delega verbale del Consigliere Gentile Giacomo entrambi appartenenti al Gruppo "Io Amo Campobello", Visto l'emendamento presentato con protocollo n° 29362/2015 sul punto 3 del CC del 27.04.016; Considerato che per errore formale si è proposto di aggiungere l'art. 58 risultante già esistente; Con la presente si ritira la suddetta modifica al regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie, Riproponendone uno ex novo". Dà, quindi, lettura del nuovo emendamento nel testo che segue: "La sottoscritta Zito Gaudenzia nella qualità di Consigliere Comunale, propone il seguente emendamento al punto 3 dell'0dg del CC del 27.04.2016 alla delibera avente per oggetto "Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie" : all'articolo 44 aggiungere il seguente comma : " sono esclusi dal beneficio di cui al sopracitato articolo i Consiglieri Comunali e gli Amministratori".

Chiede e ottiene la parola la Consigliera Balistreri : la quale dà lettura, quale prima firmataria, del seguente emendamento, riportante, altresì, le firme dei consiglieri Tripoli e Accardo Valentina : " Emendamento alla proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed extratributarie" : Vista la proposta di Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie; si propone la modifica dell'art. 44 prevedendo il comma 7 nel testo di seguito riportato: " Art. 44 -rateizzazione dei debiti non assolti - comma 7) Per i debiti tributari maturati alla data del 31/12/2015 derivanti da provvedimenti di accertamento violazione, è ammesso il Pagamento rateizzato nelle modalità previste nei commi precedenti a condizione che l'istanza venga prodotta entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento".

Interviene il Consigliere Passanante il quale, vista l'ora, propone un rinvio dei lavori consiliari, anche al pomeriggio di oggi.

Il Presidente rileva l'opportunità di continuare almeno fino alle ore 14:00 per poi decidere sul da farsi. Dà, quindi, la parola al Presidente della I Commissione Consiliare Consigliere Palermo per relazionare in ordine al regolamento in esame.

Il Presidente della I Commissione Consigliere Palermo : grazie Presidente, buongiorno a tutti cittadini che ci ascoltano da casa, il Sindaco, il Presidente del Consiglio e i cittadini che sono presenti qua in aula consiliare; devo complimentarmi tanto con il Presidente per aver, diciamo, portato questo punto all'ordine del giorno, perché si tratta di un punto fondamentale per la storia, diciamo, che non è mai stato fatto questo punto, il Regolamento per le entrate tributarie ed extratributarie; perché dico questo ? Perché anche nel percorso che ha visto, diciamo, la Commissione Straordinaria non si erano accorti, giustamente, che mancava qualcosa di buono da rapportare, diciamo, nei confronti dei cittadini che oggi sono un po'deboli per quanto riguarda la parte economica, e si arriva a fine mese a non potere spendere soldi perché non si riesce a pagare le tasse. Da qui nasce, diciamo, quella situazione di tramite con il Comune, che ci ha portato, diciamo, attraverso la proposta che allora abbiamo fatto noi nel Consiglio Comunale, allora Gruppo collaborativo che mi trovavo con i Consiglieri Tumminello, Giorgi e Giardina; e da qui, da quel momento, giustamente, è iniziato l'iter e, nell'occasione, prima di entrare nell'argomentazione dei fatti, volevo ringraziare il Vice Presidente Piero Di Stefano che ha esercitato un ruolo di grande importanza all'interno dalla Commissione, lo ringrazio per tutto il lavoro che ha prodotto e ringrazio anche i componenti della Prima Commissione consiliare nella quale io mi sono introdotto nel proseguo del percorso consiliare. Io, Presidente, volevo un po', diciamo, chiarire alcuni aspetti che sono fondamentali per quello che è il discorso di questo il Regolamento tributario, che nasce innanzitutto perché, come ha detto già in premessa, non esisteva, è una cosa che va a favore dei cittadini, che trova un nel legame con il Comune di Campobello di Mazara, per cui le tasse da pagare, con questo Regolamento qua, sono molto semplici, nei tempi e nei modi circoscritti dal Regolamento, a potersi confrontare con l'ufficio finanziario, o l'ufficio preposto, che sarà messo a disposizione dal Comune, per intraprendere un percorso, in base alle tasse, che ora andremo a vedere come sono state articolate. Si è aggiunto pure un altro punto, molto importante, che è quello della compensazione, è un punto che era stato iniziato, in tempi non sospetti, nelle passate legislature, ma, alla fine, diciamo, non si era mai trovato il presupposto per adempiere a

questo compito importante, che oggi la Commissione ha espletato, assieme a degli emendamenti che sono stati fatti anche da altri colleghi di Consiglio comunale, e si è arrivato, diciamo, a un punto importante, per dare uno strumento importante all'Amministrazione Comunale, che con questo Regolamento potrà dare luce a un primo impatto di una cosa molto importante a beneficio dei cittadini, e la speranza che i miei colleghi, nel frattempo che si succederanno gli articoli, daranno il loro contributo. Io ho finito Presidente, grazie.

Il Presidente : grazie, Consigliere Palermo. La parola al Vice Presidente della I Commissione Consigliere Sciacca.

Prende la parola il Vice Presidente della I Commissione Consigliere Sciacca: Presidente, colleghi consiglieri, Sindaco, Assessori, cittadini, anche oggi è una giornata molto importante per il Comune di Campobello e per tutti noi cittadini, attraverso il lavoro delle varie Commissioni, oggi questa Amministrazione sta dando l'input per tracciare un percorso che va verso una completa, come dire, linea di legalizzazione di tutto quello che si fa all'interno del Comune, più che legalizzazione, diciamo, regolamentazione, perché tra quei pochi poteri che noi consiglieri comunali abbiamo c'è questo, cioè quello di elaborare, studiare, modificare tutto quello che è la materia amministrativa, da un punto di vista proprio regolarmente, e questo lavoro, che stiamo facendo tutta la Commissione, è un lavoro che si sta facendo anche con sacrifici personali, da un punto di vista di tempo, oltre che al tempo che si impiega qui, materialmente, nelle Commissioni, e penso che sia agli occhi di tutti, anzi invito la cittadinanza a partecipare alla Commissione, perché le Commissioni sono pubbliche, e quindi non vedo perché il cittadino, invece, che restare fuori non si avvicina spesso e volentieri ai lavori delle Commissioni e dell'intero Consiglio comunale; certo, non hanno, come dire, potere dei voti, ma possono sicuramente assistere e rendersi conto del lavoro che si sta facendo, nello specifico per quanto riguarda la prima Commissione. Fin dall'inizio, da quando è arrivato, diciamo, questo Regolamento, se vi ricordate, siccome la materia era molto ampia e c'era bisogno di farlo assorbire un po' da tutto il Consiglio comunale, tant'è vero che ci sono degli emendamenti, sicuramente non su tutto il Regolamento, che è abbastanza complesso, ma su quella parte fondamentale che oggi permette al Comune di avere una maggiore

serenità, e dal punto di vista anche del cittadino, che, allo stesso tempo, deve avere delle regole e delle certezze, in modo che si possa interfacciare con gli uffici in maniera chiara e limpida, questo sì, a tutela dello stesso ufficio che a tutela del cittadino stesso. Detto questo, fra le varie cose che ora si andranno a relazionare, sicuramente vari emendamenti, che, comunque, noi, oltre a quelli singoli dei vari consiglieri comunali o Gruppi consiglieri, abbiamo fatto come Commissione bilancio. Presidente, poiché darà lettura delle modifiche e quindi sicuramente all'ampliamento delle rate, alla possibilità di rateizzazioni un po' più lunghe, per cercare di andare incontro ai cittadini, come diceva bene il Presidente Giovanni Palermo, il discorso della compensazione, tutta una serie di regole e di strumenti che oggi è impossibile pensare, che in un Comune dove vigono delle regole basilari di civiltà non ci sia questa regolamentazione, una delle cose che personalmente mi premeva sottolineare è quella dell'inserimento di un punto, ricordo che in Consiglio comunale del 24 luglio 2015, quando l'Amministrazione, con grande coraggio, ha deciso di mantenere le tariffe, mantenere non aumentare le tariffe, nonostante il Comune oggi si trovi in una posizione nei confronti dei cittadini di vantare crediti per circa sei milioni, e la I Commissione, all'unanimità, ha dato parere favorevole al mantenimento delle tariffe. Ora ho proposto di introdurre una sorta di regolarità tributaria per quanto riguarda i cittadini che chiedono autorizzazioni o concessioni al Comune, e cioè verificare se trattasi di cittadini che pagano le tasse oppure no, questo è stato inserito, e questo oggi mi sembra un grande punto a favore sia dell'Amministrazione, sia di tutti i cittadini, perché non ci possono essere cittadini che pagano le tasse regolarmente e hanno comunque gli stessi diritti dei cittadini che non pagano le tasse, capisco che siamo in un momento di crisi, ma a fianco a questo abbiamo inserito la possibilità della rateizzazione, proprio per questo motivo, per dare la possibilità al cittadino di mettersi finalmente in regola con quello che sono le tasse e i tributi nei confronti del Comune, e allo stesso tempo mettersi in pari con tutti quelli che pagano e hanno sempre pagato; questo poi nel dettaglio, diciamo, l'emendamento sarà specificato. Sono soddisfatto, come dire, che l'Amministrazione e tutti in Commissione bilancio, sicuramente anche voi colleghi Consiglieri, abbiate accettato questa proposta. Ci tenevo a dire questo, grazie Presidente.

Esce dall'Aula il Consigliere Giorgi e il numero dei Consiglieri presenti discende a 15.

Il Presidente: grazie Consigliere Sciacca. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Passanante, ne ha facoltà.

Prende la parola il Consigliere Passanante : grazie signor Presidente. Signor Sindaco, Assessori, colleghi Consiglieri, pubblico presente in Aula e anche a quelli che ci seguono o ci dovranno seguire a breve anche in streaming, sebbene oggi non ci sia la televisione, questo mi dispiace. Vorrei fare un distinguo su alcune polemiche che sento spesso tramite questo portale di Facebook, perché ritengo che questo Consiglio comunale oggi e nel corso di questi mesi abbia apportato delle modifiche molto importanti, che se ne dica qualcuno in questo Consiglio comunale, ha lavorato bene perché abbiamo approvato una serie di regolamenti, abbiamo approvato anche il baratto amministrativo, oggi stiamo per andare ad approvare un Regolamento delle entrate comunali tributarie ed extratributarie che consentirà a quei cittadini che non possono pagare le tasse comunali in un'unica soluzione, di pagarle, e di pagarle godendo di questi benefici che l'Amministrazione consentirà oggi, dopo l'approvazione, di pagarle con diverse soluzioni rateali, a prescindere poi dal debito che c'è, o che hanno questi cittadini, in base alle loro esigenze, di quanto possono affrontare il pagamento rateale mensile. Oggi non volevo fare alcuna polemica, per il ruolo che mi compete mi sento piuttosto l'animo sereno e tranquillo, perché tutto quello che noi, come consiglieri di opposizione, abbiamo votato in Consiglio comunale, ritengo, che l'abbiamo approvato non perché ci sia una complicità con l'Amministrazione, ma per il ruolo che abbiamo scelto, cioè quello di portare avanti determinati progetti per modernizzare questo benedetto Comune, e nel contempo anche quello di garantire una migliore efficienza degli uffici, per meglio smaltire anche le pratiche. Io come componente della seconda Commissione, il Presidente me ne può dare atto, stiamo portando a modifica regolamenti che vedremo presto in Consiglio Comunale, regolamenti di polizia mortuaria, o regolamenti cimiteriali, che erano vecchi, che ricordavano forse i tempi del 1940, per meglio garantire al funzionario di poter meglio lavorare, affrontare meglio queste vicende, e non fare impazzire nemmeno i cittadini, andare e venire dal Comune, per determinate pratiche o soluzioni che si possono trovare. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo e mi rivolgo a quelli, invece, che pensano che noi siamo qui a perdere del tempo, o ad infangare, su questi social network, dicendo che noi possiamo andare a lavorare. Io ritengo che un lavoro ce l'ho, come tanti altri, qui seduti siamo tutti lavoratori e non permetto a nessuno che mi possa dire che

devo andare a lavorare, quando io mi alzo la mattina alle sette, già sono alle otto in macchina in direzione del Tribunale. A qualcuno, invece, piace oziare al bar; questo è il lavoro che stiamo facendo noi, e mi dispiace oggi che non ci sia la televisione, anche per dare un chiarimento ai cittadini, non siamo qui perché stiamo prendendo un grande o enorme stipendio, perché devono sapere i cittadini oggi che noi lasciando il nostro da fare, non abbiamo quella fonte di guadagno enorme, ma un semplice consiglio comunale viene pagato forse ventiquattro euro cadauno, quindi non è che ci siano grosse cifre. Io volevo dire, intanto, che sono favorevole al fatto di poter garantire ai cittadini di poter pagare le tasse, sia a quelli che hanno la possibilità, sia a quelli che non hanno, in questo momento, la possibilità, vista la crisi, visto anche l'andazzo che c'è in generale, che col poco lavoro che c'è, soprattutto nella nostra zona, che vive di poco reddito, e vive soprattutto di pensioni, di campagna, mi fa piacere oggi che ci sia questo regolamento che garantisce una maggiore entrata e me lo auguro per il Comune per poter meglio spendere queste entrate in servizi alla città, come illuminazione, strade, o quant'altro che l'Amministrazione possa garantire questi servizi e nel contempo garantire al cittadino la possibilità di rateizzazione perché togliersi questo pensiero di avere dei debiti nei confronti dell'Ente, così almeno si evitano quelle maggiori spese che poi saranno applicate dalla gestione SERIT Sicilia, grazie.

Rientra in Aula il Consigliere Giorgi e il numero dei Consiglieri presenti ascende a 16.

Il Presidente grazie a lei Consigliere Passanante. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Tumminello Giovanni.

Prende la parola il Consigliere Tumminello Giovanni : Sindaco, Giunta, Consiglieri e cittadini, questo Regolamento che oggi ci accingiamo ad approvare, come già ha detto il Consigliere Palermo, nasceva da un'idea dell'allora Gruppo di minoranza "Campobello Città Nuova", poi, per varie vicissitudini, stiamo arrivando oggi probabilmente all'approvazione di questo Regolamento; questo a sottolineare che abbiamo avuto quell'idea, un'idea buona rimane comunque sempre buona, a prescindere poi dall'iter che ognuno di noi ha proseguito. Oggi ci arriva la proposta da parte dell'ufficio, comunque noi siamo molto contenti che siamo arrivati a tutto ciò, e di fornire, in un momento di crisi, in cui i cittadini hanno delle enormi difficoltà dal punto di vista delle tasse comunali ed anche al di fuori extracomunali, uno strumento che possa in

qualche maniera aiutare a dilazionare il pagamento dei contributi, che vanno pagati. Ci sarà un dibattito in Aula, ci sono degli emendamenti, alcune cose sono perfettibili, alcune cose non ci convincono del tutto, ma il dibattito ci sarà proprio per questo. Volevo, comunque, soltanto appunto dare il nostro favore, in linea di massima, a questo Regolamento, grazie.

Il Presidente, grazie Consigliere Tumminello. Abbiamo fatto poco fa ribadisco la riunione dei Capigruppo stabilendo il percorso per l'approvazione di carattere generale di questo regolamento, per cui laddove non ci sono interventi o emendamenti presentati il Consiglio procederà con l'approvazione degli articoli, è chiaro che laddove ci sono degli emendamenti ognuno farà le proprie eventuali osservazioni, le proprie deduzioni. Se non ci sono interventi, diamo per letto il testo della proposta allegato al Regolamento, e

iniziamo con il **Titolo I – Disposizioni Generali**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento : non ci sono emendamenti; il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 2 – Definizione delle Entrate : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 3 – Forme di gestione : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

Esce dall'Aula il Consigliere Palermo e il numero dei Consiglieri presenti discende a **15**.

Titolo II – Entrate Tributarie - Capo I Statuto del Contribuente

- Art. 4 - Statuto del contribuente : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

Rientra in Aula il Consigliere Palermo e il numero dei Consiglieri presenti ascende a **16**.

- Art. 5 – Chiarezza delle norme regolamentari : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 6 – Certezza delle norme : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 7 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .

- Art. 8 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 9 - Comunicazione di atti ed informative al Servizio Tributi: non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 10 - Assistenza al contribuente : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

CAPO II RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

- Art. 11 – Oggetto : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva
- Art. 12 – Cause ostative : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 13 - Ravvedimento del contribuente : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 14 - Esimenti : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva
- Art. 15 - Rinvio : non ci sono emendamenti, non ci sono interventi, chi approva resta seduto chi non approva si alzi. Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .

CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 16 – Oggetto : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

- Art. 17 – Materie oggetto di interpello : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 18 – Procedura : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 19 – Effetti : non ci sono emendamenti, Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 20 - Competenza : non ci sono emendamenti; . Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 21 - Oggetto dell'adesione : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 22 - Ambito dell'adesione : non ci sono emendamenti, Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

- Art. 23 - Competenza : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 24 - Attivazione del procedimento : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 25 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente : non ci sono emendamenti; . Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 27 – Effetti dell'invito a comparire : non ci sono emendamenti; . Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 28 - Svolgimento del contraddittorio : non ci sono emendamenti; . Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 29 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 30 - Esito negativo del procedimento : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 31 – Modalità di pagamento : non ci sono emendamenti, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Entra, alle ore 13:44 la Consiglieria Rebonato e il numero dei Consiglieri presenti ascende a **17**.
- Art. 32 - Perfezionamento dell'adesione : non ci sono emendamenti; Consiglio, con voti unanimi, Approva .
- Art. 33 – Effetti della definizione : non ci sono emendamenti Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 34 - Conciliazione giudiziale : non ci sono emendamenti; Consiglio, con voti unanimi, Approva .

CAPO V AUTOTUTELA

- Art. 35 - Esercizio dell'autotutela : non ci sono emendamenti; Consiglio, con voti unanimi, Approva .

Il Presidente, a questo punto, comunica che c'è un emendamento presentato dall'Ufficio di Presidenza nel testo che segue : "1) Si propone l'introduzione dell'art. 35 bis nel testo di seguito riportato : Istituto della mediazione tributaria : Nell'ambito del contenzioso tributario, il Comune di Campobello di Mazara applica l'istituto della mediazione tributaria, disciplinato dall'art. 17 bis del D. L.vo n. 542/1992, così come disposto dall'art. 9 del D. l.vo 24.09.2015, n. 156. L'Amministrazione comunale individuerà la struttura preposta alla trattazione delle istanze di mediazione tributaria".

Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

CAPO VI SANZIONI

- Art. 36 - Cause di non punibilità : non ci sono emendamenti, non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità.
- Art. 37 - Procedimenti sanzionatori : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

CAPO VII RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI.

- Art. 38 - Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 39 - Agevolazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 40 - Recuperi di superfici imponenti ed errore scusabile : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 41 - Agevolazioni a favore di enti no profit : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 42 – Attività di verifica e controllo : Il Presidente informa che c'è un emendamento proposto dalla I Commissione. Dà, quindi, la parola al Presidente della I° Commissione Consigliere Palermo.

Il Presidente della I Commissione Consigliere Palermo : grazie della parola Presidente, c'è la proposta da parte della Commissione di introdurre all'art. 42 un ulteriore comma, precisamente il comma 5 nel testo che segue: " tutte le autorizzazioni e/o concessioni sono subordinate al pagamento dei relativi canoni, il

richiedente deve essere in regola con i tributi nei confronti dell'Ente al fine del rilascio del titolo autorizzativo e/o concessione richiesta, pena il diniego dell'autorizzazione e/o concessione. A tal fine gli uffici provvederanno a verificare la regolarità tributaria del richiedente l'autorizzazione e/o concessione". **Il**

Presidente : grazie Presidente Palermo; chiede di poter intervenire, sull'emendamento, il Consigliere Di Maria, ne ha facoltà.

Il Consigliere Di Maria : Presidente, l'emendamento che è stato proposto dalla I Commissione propone di subordinare il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni al pagamento dei tributi locali, in questo caso quelli comunali. Le concessioni e le autorizzazioni sono degli atti amministrativi, che vengono rilasciate dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni, che vanno ad ampliare la sfera giuridica del soggetto che li chiede e che quindi li riceve. Nel momento in cui noi andiamo a legare il rilascio dell'autorizzazione o concessione al pagamento dei tributi comunali, al posto di ampliare la sfera del soggetto noi andiamo, invece, a restringerla. Dal nostro punto di vista, come M5S, mi dispiace che la proposta sia provenga, in particolare dal Consigliere Sciacca, a cui teneva molto ed alla quale ha lavorato tanto per presentarla, dal nostro punto di vista a livello politico non è assolutamente condivisibile, perché stiamo mettendo insieme autorizzazioni con pagamenti di tributi locali e le due cose non sono assolutamente, diciamo, non hanno la possibilità di essere abbinate tra di loro; questo non lo dice il Consigliere Tommaso Di Maria, che è in Consiglio come M5S ed esprime un parere politico, che può essere anche in contrasto con la proposta della prima Commissione, ma lo dice la sentenza di un TAR, che io ho portata, una sentenza del TAR della Campania, che addirittura fa riferimento a una sentenza del Consiglio di Stato, e che sembra una sentenza fatta apposta per la proposta che arriva oggi in Consiglio comunale. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno - sentenza N. 01611/2015 - dice che non è assolutamente possibile subordinare la concessione o le autorizzazioni all'esito della verifica che il cittadino abbia già pagato i tributi locali; in pratica concerne la declaratoria della fondatezza del diritto della società ricorrente per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota protocollo 14401 del 14.10.2014, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fisciano, sulla scorta di una presunta non regolarità con tributi comunali, ha invitato la società ricorrente a regolarizzare la propria posizione contributiva, di fatto negando il rilascio del richiesto permesso di costruire, dei provvedimenti di cui alla nota ... del Responsabile dell'Area Tecnica e Gestione Risorse, della delibera di C.C. n. 71 del 29.12.2011, nella parte in cui ha stabilito che "al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione dei tributi i richiedenti dei permessi di costruire, per la realizzazione di interventi

edilizi in tutte le zone omogenee del vigente PRG, unitamente alla presentazione dell'istanza devono allegare la prova di essere in regola con i tributi comunali significando che in mancanza della documentazione di cui innanzi l'istanza non verrà presa in esame". Ed ancora : "Evidenziato infatti che la suddetta delibera assume carattere regolamentare essendo diretta a fissare in via generale ed astratta i presupposti in presenza dei quali è assentibile l'istanza di rilascio del permesso di costruire, ritiene il Tribunale che l'interesse della parte ricorrente rivolto all'annullamento del provvedimento applicativo di diniego possa trovare pieno soddisfacimento nell'esercizio del potere di disapplicazione alla luce dell'insegnamento della più recente giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 3623 del 14 luglio 2014: al giudice amministrativo è consentito disapplicare ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo la norma secondaria di Regolamento qualora essa contrasti in termine di palese contrapposizione con il disposto legislativo primario, cui dovrebbe essere esecuzione" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2535. Altresi : "Sussiste invero nella fattispecie il dedotto contrasto della citata prescrizione regolamentare con la disciplina di rango sovraordinato, rappresentata dal disposto di cui all'art. 12, comma 1, del DPR n. 380/2001, ai sensi del quale il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei Regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. l'Amministrazione intimante infatti introducendo un ulteriore presupposto per il rilascio del permesso di costruire, attinente peraltro ad un ordine di valutazioni e di interessi estraneo alla materia urbanistico-edilizia, ha palesemente violato la norma suindicata, piegando l'esercizio del potere de quo in deroga allo schema legislativo, al perseguimento di interessi eterogenei rispetto a quelli tipici. L'accertata illegittimità della norma regolamentare posta a fondamento del provvedimento di diniego impugnato non può che ridondare nell'invalidità di quest'ultimo, che deve quindi essere annullato, in accoglimento dei relativi motivi aggiunti : può, quindi, prescindersi, perché irrilevante ai fini del decidere, dall'esaminare "funditus" la censura con la quale la parte ricorrente ha dedotto di essere pienamente in regola dal punto di vista tributario". Allora, in pratica abbiamo una sentenza che dice che non è possibile legare il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni al fatto che il richiedente sia in regola con i pagamenti dei tributi locali. Ecco perchè io, come Gruppo del Movimento cinque Stelle, non posso votare qualche cosa che costituisca violazione di legge.

Il Presidente : grazie Consigliere Di Maria. Ha chiesto di intervenire il Capogruppo di "Democrazia e Libertà" Consigliere Sciacca, ne ha facoltà.

Prende la parola il Consigliere Sciacca : non vorrei fare polemica, questa sentenza ha fatto un po' di

confusione, perché dice una cosa diversa rispetto a quella che è scritta qui; qui non si parla intanto di concessione edilizia, e, nello specifico, lì non si parla di autorizzazione, ma di concessioni edilizie. E' normale che vada rispettata la legge, ma questo non è un atto che va contro legge, se lei mi dice io non lo voto è un discorso, però non cominciamo, come ogni volta, a dire questa cosa io non la voto perché non è legittimo, perché non è così, perché lì si parla di una cosa, nello specifico si parla di una concessione edilizia, parla di un caso a sé, che può essere diverso da tanti altri casi e quindi è completamente diverso da quello che c'è scritto qua, che, fra l'altro, è un qualcosa per cercare di contrastare l'evasione del contribuente; ma dico a parte quello che è stato come dire esposto prima, una valutazione della sentenza noi già lo avevamo esaminato già prima e durante i lavori, non è una cosa che viene fuori oggi a sorpresa, siccome sono due cose che sono distinte e separate, non vedo tutta questa difficoltà.

Il Presidente, grazie Consigliere Sciacca; ha chiesto di intervenire il Consigliere Passanante.

Prende la parola il Consigliere Passanante : grazie Presidente, allora io mi voglio riagganciare a quanto detto in precedenza dal Consigliere Tommaso Di Maria, effettivamente ha perfettamente ragione, perché in questa maniera noi andiamo a fare una sorta di restrizione della sfera giuridica nei confronti di coloro che non si possono permettere di pagare una determinata concessione per un anno, parlando, per esempio, di un lido di Tre Fontane, non hanno pagato una concessione per un anno, magari per problemi economici, non possiamo più garantire il secondo anno di poter montare un lido e quindi di avere una concessione anche temporanea e perché non ha pagato l'anno in precedenza. Io ritengo che questo emendamento sia poco costituzionale, perché noi sì dobbiamo garantire che tutti i cittadini debbano pagare le tasse, ma non siamo noi quelli che dobbiamo fare gli accertatori di chi non paga o di chi paga, ci sono organi competenti, ci sono le strutture competenti per farlo, quindi ritengo che questo emendamento sia non solo anticostituzionale ma sia illegittimo in pieno, perché noi non possiamo dire a tutti i cittadini mettetemi nelle condizioni di chi oggi vorrebbe magari approfittarne, chiedere, magari con un finanziamento regionale o finanziamento europeo, e trovarsi nelle condizioni di poter fare un determinato lavoro, chiedere al Comune una determinata concessione, e si ritrova, possibilmente perché negli anni in precedenza non aveva pagato le tasse, non si può permettere il Comune di dire tu non hai pagato in precedenza le tasse, quindi non puoi godere di questa concessione, magari il soggetto perde poi il finanziamento europeo, regionale, per poter fare i lavori oppure mettiamoci nelle condizioni di chi vuole costruire un'abitazione, una seconda casa, ho una prima casa, una ristrutturazione, chiede la SCIA o qualche altro tipo di concessione, perché proprio in questo articolo si parla di autorizzazione o di concessione, sebbene bisogna fare un distinguo,

perché ci sono determinati lavori che l'Ufficio Tecnico rilascia con autorizzazione, e l'ufficio tecnico, già oberato di lavoro, deve pure richiedere di fare di accertatori e quindi di fare praticamente un accertamento fiscale sulla posizione del soggetto che la va a chiedere, si blocca la pratica; se in questo momento una pratica viene rilasciata dopo un anno, dopo questa approvazione di questo Regolamento, dell'emendato articolo 42, i cittadini possono aspettare pure tre, quattro, anni per avere una concessione edilizia o per avere una semplice autorizzazione a fare un prospetto di casa. Io ritengo che questo articolo non vada cari colleghi approvato, mi dispiace Massimiliano, capisco il tuo impegno, perché è giusto, perché noi abbiamo pagato, e quando siamo Consiglieri comunali dobbiamo pagare tutti i tributi e questa è una norma che lo prevede un regolamento comunale perché noi dobbiamo dare il giusto esempio, ma noi siamo amministratori, siamo Consiglieri, al cittadino non possiamo imporre di andare a pagare una tassa per forza, magari può essere pure illegittima quella tassa, quella concessione di cui il Comune vanta un credito. Questo, secondo me, è un atto illegittimo, che stiamo facendo oggi nell'approvare questo emendamento all'articolo 42, sappiate che state approvando un Regolamento che è importantissimo, l'abbiamo detto all'inizio, dobbiamo garantire all'Ente di avere delle entrate, ma dobbiamo pur garantire di non essere i cittadini tartassati o ricattati, questo è anticostituzionale, ritengo che la norma o almeno questo emendamento vada bocciato mi dispiace io non lo posso tollerare, non lo approvo questo emendamento, pensateci bene colleghi grazie.

Il Presidente, grazie a lei Consigliere Passanante; ha chiesto di intervenire il Consigliere Palermo ne ha facoltà.

Prende la parola il Consigliere Palermo : benissimo caro Presidente, penso che ci sia, come diceva il mio collega Sciacca, un poco di confusione perché stiamo trattando una materia molto delicata; sì è vero però dobbiamo anche metterci dall'altra parte, da chi amministra la cosa pubblica, dei cittadini che pretendono esclusivamente tutti i servizi, dai trasferimenti in meno che c'è da parte dello Stato, da tutte quelle situazioni che mettono in ginocchio oggi tutte le Amministrazioni comunali siciliane, io non capisco qual è la motivazione che mi spinge a speculare su questo punto, che, a parer mio, stiamo trattando un punto veramente ottimo, c'è il cittadino ha dei debiti con la pubblica amministrazione, con questo Regolamento che andremo ora ad emendare e ci sono delle buone soluzioni per creare le condizioni di fare un pagamento rateale e mettersi, come cittadino di serie A, a confronto di un altro che paga le tasse. Io non capisco perché io consigliere comunale devo pagare le tasse, tu li deve pagare, gli altri devono pagare; noi invece dobbiamo creare delle condizione per non creare difficoltà all'Amministrazione, perché

poi parliamo invece della sabbia lungomare, ci sono i cani, e tante altre cose, ma poi ci lamentiamo perché non abbiamo i soldi per potere intervenire con le lampadine e tant'altro. Io, cari amici colleghi, non voglio speculare su questo punto, mai noi stiamo creando le condizioni per pagare radicalmente. Su questo punto, ricordiamoci perché è un punto importante cercare di creare quelle conduzione al cittadino per dargli la possibilità di pagare, grazie Presidente.

Il Presidente : grazie a lei Consigliere Palermo. Ha chiesto di intervenire ora il consigliere Tumminello, ne ha facoltà.

Prende la parola il Consigliere Tumminello Giovanni : poco fa ho detto nel mio intervento che le tasse vanno pagate, su questo non vi è dubbio alcuno. Abbiamo detto che approviamo questo Regolamento, ho detto pure che comunque ci sarà un dibattito perché qualcosa, secondo il nostro parere, è assolutamente perfezionabile. Nello specifico il consigliere Di Maria ha fatto un ottimo excursus di tipo legale, con sentenze del TAR; io mi limito a fare una scelta politica, una cosa secondo me va bene, una cosa secondo me non va bene, sono chiamato a giudicare questo emendamento e leggo che autorizzazioni e concessioni vanno vincolate alla regolarità contributiva di questo Ente, cioè io mi immagino, mi metto nei panni di una persona che ha già difficoltà, che magari deve per forza, su indicazioni della Soprintendenza, un prospetto, richiede un'autorizzazione di suolo pubblico, è una cosa ridicola che l'autorizzazione gli viene negata perché ha un debito di cento Euro, duecento euro. Ci sarà un ufficio che si occuperà del recupero di questi crediti, noi non siamo disponibili ad avallare un emendamento che mette il cittadino nelle condizioni di non poter ottenere un'autorizzazione. Noi come gruppo non siamo disponibili ad avversare il cittadino con questo emendamento.

Il Presidente : grazie consigliere Tumminello ha chiesto di intervenire il Capogruppo di Democrazia e Libertà Consigliere Sciacca, ne ha facoltà.

Prende la parola il Consigliere Sciacca : ultima cosa, con questo atto non si avversa nessuno, poi potete fare tutte le passerelle che volete. Dico è solo questione di passerella e basta, perché come ecco una questione di scelta del costo della politica, stiamo soltanto eventualmente approvando un principio di equità sociale, perché i cittadini sono tutti uguali, e tutti i cittadini, in quanto uguali, pagano le tasse come le pago io; è una cosa inconcepibile che io chiedo un'autorizzazione, come dice lei, per rifare il prospetto e però non pago i tributi locali. Cosa me ne frega a me di pagare le tasse quando c'è lo stupido della porta

accanto che paga le tasse ? Questo è il messaggio che state facendo passare. Dal punto di vista tecnico e giuridico credo che sull'emendamento ci siano i pareri favorevoli sia da parte dell'ufficio, che da parte del Revisore.

Esce dall'Aula la Consigliere Zito e il numero dei Consiglieri presenti discende a 16.

Il Presidente : Ha chiesto di intervenire il Consigliere Di Maria, ne ha facoltà. Informa che sul punto non ci saranno più interventi e seguirà una sospensione dei lavori.

Prende la parola il Consigliere Di Maria : io la ringrazio nuovamente Presidente, intervengo perché il collega Massimiano Sciacca giustamente diceva che la sentenza, l'ha visionata pure lui la sentenza dal TAR, parlava di un permesso di costruire, invece noi parliamo di autorizzazione, ora l'Architetto Luppino conosce meglio di me la questione, visto che siamo in ambito, e anche da chi è toccato in ambito edilizio, sa cos'è il permesso di costruire; il permesso di costruire è un'autorizzazione che viene rilasciata dal Comune per eseguire interventi edilizi di una certa consistenza, in sostituzione della concessione edilizia, quindi se io oggi porto, in questo massimo consesso civico, una sentenza del TAR che dice che questo atto è illegittimo e attenziono agli altri colleghi Consiglieri questa sentenza non la voto perché voglio distruggere la sua proposta ma perché ci sono sentenze che dicono che non è possibile. Dal punto di vista politico possiamo ragionare se è d'accordo, essere contati, ma mi sembra che noi quando siamo stati alla prima riunione di Consiglio, che abbiamo avuto qui in questo Consiglio, abbiamo giurato fedeltà alla Repubblica e alle leggi italiane. Se c'è una sentenza da parte del TAR Campania che fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato non è che dopo non dobbiamo tenerle in considerazione, attenzione che tutti gli atti che facciamo qui possono anche essere illegittimi, come dice l'avvocato, e ci possono esserci vizi anche di forma su quello che facciamo; però di fronte alla sentenza che vi porto e vi leggo, è vero che la cosa è simile, andare a votare un emendamento del genere significa andare contro quella che è una sentenza di un tribunale italiano. Noi qui siamo per rispettare la legge, non possiamo parlare di cittadino di serie A e di cittadino di serie B, c'è una legge che dice che non possiamo abbinare le due cose, dobbiamo fare delle giuste distinzioni, tra quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare; in questo caso, purtroppo, non si può fare perché ci sono le sentenze, poi ognuno si prenda le proprie responsabilità, se la maggioranza crede di dover votare questo emendamento che lo faccia. Io ho portato una sentenza proprio per mettere a conoscenza l'intera maggioranza, *fate vobis*.

Il Presidente : grazie all'intervento. Chiede d'intervenire il Sindaco, dopodiché, vista l'ora tarda, facciamo una sospensione; i lavori proseguiranno nella giornata di oggi alle ore 15:30, giusto il tempo di mangiare.

Prende la parola il Sindaco : scusate se mi introduco nel ragionamento che attiene a delle valutazioni che nessuno conosceva, perchè nessuno era a conoscenza di questa sentenza dal TAR. Di certo, la maggioranza non vuole assolutamente prevaricare nessuno, anzi ringraziamo il consigliere Di Maria che è stato attento nella ricerca, cosa che avrebbero dovuto fare anche gli Uffici stessi, nel momento in cui è stato proposto questo articolato; tuttavia, io con questo non voglio assolutamente dare indicazioni, semplicemente, come conoscenza, volevo solo dire che è lo Stato stesso che impone per le imprese che debbono incassare somme dal Comune il controllo della regolarità contributiva, sono situazioni simili. Con l'emendamento in discussione state dando, giustamente, una possibilità concreta a tutti i cittadini che sono debitori nei confronti del Comune di potersi mettere in regola. Vi ringrazio per l'attenzione.

Il Presidente: allora, vista l'ora tarda, sono le ore 14:25, ci aggiorniamo alle ore 16:00.

La seduta è sospesa per riprendere alle ore 16:00 di oggi 27/04/2016.

Addì 27/04/2016 - Ore 16:25. Il Presidente, chiama i Consiglieri in Aula. Effettuato l'appello, risultano presenti **n. 16** Consiglieri; Consiglieri assenti n. 4 (Accardo Angelo, Luppino, Stallone, Giardina). dichiara riaperti i lavori consiliari. Siamo in 16, la seduta è valida; proseguiamo nei lavori. C'eravamo fermati sull'emendamento all'art. 42 del regolamento generale sulle entrate tributarie ed extratributarie, presentato dalla Commissione concernente l'aggiunta del comma 5 all'art. 42. Chiede di intervenire il Presidente della Commissione Consigliere Palermo, ne ha facoltà.

Prende la parola il Presidente della I Commissione Consiliare Consigliere Palermo : buon pomeriggio. grazie Presidente di avermi dato la parola. In riferimento ai punti esaminati nella tarda mattinata di oggi, si è ritenuto di fare un'attenta analisi sul comma 5 dell'articolo 42 e ritenendo che da un'attenta valutazione fatta, anche dalla maggioranza, e su segnalazione fatta dalla minoranza, in ordine alla sentenza del TAR in tal senso, si è ritenuto opportuno cercare di dare più celerità, eventualmente, agli altri emendamenti che sono in programmazione e ritirare questo comma 5 dell'art. 42, onde evitare di creare dei disagi che l'Amministrazione. Se la Presidenza vuole prendere atto della mia proposta di ritirare questo emendamento, proposta che viene, quindi, dalla Commissione.

Il Presidente : la ringrazio, chiede di intervenire il Vice Presidente della Commissione Massimiliano Sciacca, ne ha facoltà.

Prende la parola il Consigliere Sciacca : grazie Presidente, sicuramente sono d'accordo con quello che ha appena detto il Presidente, quindi per un maggiore approfondimento, perché non c'è nessun tipo di speculazione, prendendo, come dire, atto della sentenza del TAR, che si pronuncia proprio su un permesso a costruire e, quindi, non su tutte le autorizzazioni o tutte le concessioni a tappeto.

Il Presidente: grazie, chiede di intervenire il Consigliere Passanante, ne ha facoltà.

Prende la parola il Consigliere Passanante : ringrazio il Presidente per la parola, mi fa piacere che la maggioranza ha colto la nostra proposta di minoranza, sollevando questa problematica sull'emendamento presentato dalla prima Commissione. Mi fa piacere questo ritiro del punto, ciò vuol dire che stiamo trattando argomenti importanti e nel contempo mi fa piacere che troviamo questa piena collaborazione, soprattutto per difendere gli interessi dei nostri cittadini, grazie.

Il Presidente : ha chiesto di intervenire il consigliere Di Maria, ne ha facoltà.

Prende la parola il Consigliere Di Maria : la ringrazio Presidente, anche noi del Movimento cinque Stelle non possiamo che prendere atto della la presa d'atto da parte della maggioranza sulla sentenza che abbiamo portato in Consiglio, e quindi ringraziamo anche per la sensibilità da parte della maggioranza nel proporre il ritiro dell'emendamento, grazie.

Il Presidente : grazie a lei consigliere Di Maria, se non ci sono altri interventi metto ai voti il ritiro dell'emendamento aggiuntivo, comma 5, all'articolo 42 . Chi approva resta seduto chi non approva si alzi.

Il Consiglio Approva con voti unanimi. Andiamo avanti con i lavori.

- Art. 43 – Accertamento : non ci sono emendamenti; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44 – Rateizzazione dei debiti non assolti : su questo articolo c'è un emendamento tecnico, a firma del Dott. Pietro Pantaleo, nel testo che segue : Si propone la modifica dell'intestazione dell'art. 44 nel testo di seguito riportato : "Art. 44 – Rateizzazione dei debiti non assolti derivanti da provvedimenti di accertamento violazione".

Entra in Aula, alle ore 16:35, il Consigliere Luppino e il numero dei Consiglieri presenti ascende a **17**.

non ci sono interventi, chi approva resti seduto chi non approva si alzi. Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

Il Presidente pone all'esame del Consiglio gli emendamenti proposti dalla Prima Commissione :

- Art. 44, comma 1 : sostituire le parole "16 rate mensili, elevabili a 24 mesi" con le parole " 24 rate mensili, elevabili a 36 mesi".

Chiede e ottiene la parola la Consigliera Zito : noi su questo articolo 44 avevamo presentato degli emendamenti, prot. 29362 del 28.12.2015, proponendo, tra l'altro, di cassare al comma 1, il periodo "fino ad un massimo di 16 rate mensili, elevabili a 24 mesi nel caso di importi superiori a 8.000,00" e aggiungere "così come previsto nel comma 6".

Il Presidente : allora, il comma 1 è stato testè emendato dalla Commissione; io o metto in votazione l'uno o metto in votazione l'altro emendamento. L'emendamento che lei intende proporre contrasta con quello proposto dalla Commissione ed appena approvato dal Consiglio, anche se voi proponete di aggiungere "così come previsto dal comma sei"; siccome nella stesura poi successiva il comma 6 è ulteriormente modificato, se passa questo emendamento non può passare l'altro, quindi io metto in votazione prima questo dopodiché rimane.

Interviene la Consigliere Zito : abbiamo presentato quello nostro già in data 28 dicembre 2015.

Il Presidente : lo sto mettendo in votazione gli emendamenti proposti dalla Commissione, se c'è qualche emendamento proposto dalla Commissione che passa in Consiglio comunale è chiaro che nel momento in cui si andrà a trattare il suo emendamento o non potrà avere il voto favorevole del Consiglio comunale, così come se c'è la volontà del Consiglio comunale di fare passare una proposta di un ulteriore ampliamento di quella che è la rateizzazione, questo suo emendamento sì io lo metto in votazione prima perché lei mi chiede di poterlo esaminare con ordine cronologico di presentazione al protocollo, non credo che abbia un esito positivo il suo emendamento, secondo me; io dopo che faccio passare un emendamento non è che posso fare votare contemporaneamente due emendamenti sullo stesso punto, delle due l'una. Allora chiarito all'equivoco metto in votazione l'emendamento al comma uno dell'articolo 44, come proposto dalla Commissione e corredato di tutti pareri ,sia del revisore unico che del dell'ufficio finanziario. Chi approva l'emendamento resta seduto, chi non approva si alzi. Il

Consiglio, con voti unanimi, Approva.

Prende la parola la Consigliere Zito per proporre il ritiro dell'emendamento riguardante il comma 1.

Il Presidente pone in votazione il ritiro dell'emendamento presentato dai Consiglieri Gentile e Zito, come sopra specificato. Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

- Art. 44, comma 2 : nessun emendamento viene proposto da parte della I Commissione. Vi è un emendamento, invece, a firma dei Consiglieri Gentile e Zito di cui invito a dar lettura, precisando che sullo stesso il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere contrario.

Prende la parola la Consigliera Zito : "cassare tutto il comma 2". Non ha senso prevedere la fideiussione per la dilazione quando la stessa non è subordinata al rilascio di nessuna autorizzazione e che dopo tre rate consecutive non pagate si decade dal beneficio concesso".

Il Presidente : sull'emendamento proposto dai Consiglieri Gentile e Zito il Responsabile dell'ufficio finanziario, Dott. Pantaleo, ha espresso il seguente parere : " parere non favorevole in quanto si pregiudicherebbe il diritto dell'ente alla riscossione del credito". Ci sono interventi ? Non è che posso stare dieci minuti ad aspettare se qualcuno vuole intervenire. Un minuto di sospensione.

La seduta viene sospesa alle ore 16:55

Il Presidente riprende i lavori alle ore 16:56 essendo presenti n. 16 Consiglieri; Consiglieri assenti n. 4 (Stallone, Accardo Angelo, Giardina, Sciacca). Ha chiesto intervenire Consigliere Passanante ne ha facoltà.

Prende la parola il Consigliere Passanante: mi ponevo una domanda e, dopo averne parlato con i miei colleghi della minoranza, sottoponiamo alla vostra attenzione anche questo emendamento presentato, in quanto mi pongo una domanda mettiamo caso che ci sia un soggetto che iscritto alla centrale rischi però vuole pagare il debito con l'ente Comune, una volta che è scritto ed è inserito in questa centrale rischi nessuna banca e nessuna polizza assicurativa sarà stata fatta, o sarà fatta, a questo soggetto, perché è inserito in una centrale rischi dove spunta un bollino rosso, quindi se io sono in grado di poter pagare e rateizzare questo mio debito di otto mila euro, otto mila è una cifra non è un centesimo, in rate mensili, mi pongo una domanda poi quale compagnia mi farà la polizza fideiussoria

che questo, durante anche l'esercizio per la mia professione che svolgo spesso mi capita e ben volentieri capita quando ci sono determinate transazioni di un certo livello mi capita spesso di poter impazzire per cercare una compagnia assicurativa che possa il fare una polizza fideiussoria, soprattutto questo capita quando ci sono dei soggetti che sono scritti in questa centrale raccolta fischi, o altre società che raccolgono i dati tramite il nostro codice fiscale, dove spunta la vita la morte di tutti i soggetti residenti nel nostro territorio italiano. Quindi io ritengo di cassare questo comma due dell'articolo quarantaquattro, perché se una persona realmente vuole pagare non può mai trovare una banca o una polizza fideiussoria presso le compagnie di assicurazioni, perché anche loro si collegano presso questa centrale rischi e vedere se un soggetto è adempiente o inadempiente, io conosco casi di soggetti che pur essendo stati dichiarati falliti, hanno quella dignità di pagare le rate mensili o di pagare il proprio debito quando viene riconosciuto, perché hanno diciamo un po' di dignità. Io ritengo, invece, che non cassando questo comma non si consente anche a questi cittadini, che hanno tutta la buona volontà di pagare, solo perché non riescono poi trovare la polizza assicurativa o la banca non gli permette di dare questa polizza fideiussoria, di poter adempiere il proprio debito nei confronti dell'Ente. Io ritengo che vada cassato questo comma due.

Entra in Aula, alle ore 16:57, il Consigliere Sciacca e il numero dei Consiglieri presenti ascende a **17**.

Il Presidente : grazie Consigliere Passanante. Vi è da sostituire la Consigliera Stallone per la funzione di scrutatore. Designo, a tale riguardo il Consigliere Passanante, con la speranza che resti fino alla fine dei lavori, perché poco fa diceva che se ne doveva andare pure. Il Consiglio Comunale, con voti unanimi, Approva.

Il Presidente : metto in votazione l'emendamento proposto dai Consiglieri Gentile e Zito. Chi approva l'emendamento si alzi, chi non l'approva resta seduto. Favorevoli n. 6 (Zito, Gentile, Passanante, Tumminello Giovanni, Giorgi, Di Maria); Contrari n. 11. Il Consiglio Non Approva.

- Art. 44, comma 3 : c'è un emendamento presentato dai Consiglieri comunali Gentile e Zito che ha il parere contrario da parte dell'ufficio : " parere non favorevole in quanto si pregiudicherebbe il diritto dell'ente alla riscossione del credito", quindi per le stesse motivazioni date in precedenza. Consigliere Zito ha facoltà di illustrare l' emendamento.

Prende la parola la Consigliera Zito : comma 3, cassare il periodo "In caso di mancato pagamento

della prima rata anche non consecutive" e aggiungere "In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive".

Il Presidente : metto ai voti l'emendamento proposto dai Consiglieri Gentile e Zito; chi approva si alza, chi non approva resta seduto. Favorevoli n. 5 (Zito, Gentile, Di Maria, Tumminello Giovanni, Giorgi); Contrari n. 12. Il Consiglio Non Approva.

metto ai voti il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 44 nel testo emendato dalla Commissione : sopprimere le parole ""anche non" ; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

- Art. 44, comma 3, lett. b) : c'è un emendamento proposto dalla Commissione e consistente nella sostituzione del numero "15" con il numero "30"; si riferisce praticamente all'estensione dei giorni per quanto riguarda l'importo che deve essere riscosso in unica soluzione. Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44, comma 4 : c'è un emendamento proposto dalla Commissione che sostituisce le parole " dall'ultima scadenza ordinaria utile", con le parole " dalla scadenza della prima rata". Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44, comma 6, lett. a) : abbiamo un emendamento, aggiungere, dopo la parola strumentale, le parole "e l'ammontare di ogni rata non deve essere inferiore ad € 60,00". Non ci sono interventi sull'emendamento proposto alla Commissione, Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44, comma 6, lett. b) : su questa lettera ci sono due emendamenti, c'è un aumento delle rate da 4 a 8, proposto dalla Commissione, poi c'è un emendamento proposto dai Consiglieri Zito e Gentile : cassare "Per importi dovuti da 101,00 a 500,00 euro la dilazione si può concedere fino a 4 rate mensili e aggiungere : " per importi dovuti da 101,00 a 1.000,00 euro la dilazione si può concedere fino a 12 rate mensili".

Il Presidente, dopo una breve discussione con la Consigliera Zito, mette ai voti l'emendamento della Commissione e cioè : sostituire il numero "4" con il numero "8" ; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

Il Presidente : una volta che è stato approvato questo quell'emendamento, ritengo di non potere fare votare questo emendamento, perché va in contrasto con quanto è stato approvato poco fa; quindi se voi lo desiderate io lo metto ai voti del Consiglio, ho capito possiamo proseguire, va bene possiamo

proseguire allora .

- Art. 44, comma 6, lett. c) : anche qui c'è un emendamento presentato dalla Commissione, si propone la sostituzione del numero "2.000,00", che è riferito agli euro, con il numero "1.500,00", una riduzione quindi dell'importo, nonché la sostituzione del numero "6" con il numero "12" che sono le rate mensili. Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44, comma 6, lett. d) : anche qui c'è un altro emendamento proposto dalla Commissione che va a modificare gli importi da dilazionare, portando l'importo da "2.001,00" euro a "1.501,00" euro e l'importo da "4.000,00" euro a "6.000,00" euro, nonché la sostituzione del numero "8" con il numero "18", riferito alle rate. Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44, comma 6, lett. e) : c'è un emendamento che va a modificare l'importo da "4.001,00" a "6.001,00" e da "6.000,00" a "8.000,00" nonché a sostituire il numero "12", riferito alle rate mensili, con il n. "24". Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

Il Presidente sospende i lavori per qualche minuto. Sono le ore 17:25.

Il Presidente, alle ore 17:30 dichiara riaperti i lavori consiliari. Consiglieri presenti n. 16; Consiglieri assenti n. 4 (Accardo Angelo, Stallone, Giorgi, Giardina).

Entra in Aula il Consigliere Giorgi e il numero dei Consiglieri presenti ascende a 17.

- Art. 44, comma 6, lett. f) : c'è un emendamento che va a sopprimere l'intera frase " Per importi da "6.001,00" a "8.000,00" euro, la dilazione si può concedere fino a 16 rate mensili", sostituendole con le parole " Oltre 8.001,00 fino ad un massimo di 36 rate". Non ci sono interventi, Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44, comma 6, lett. g) : l'emendamento consiste nel sostituire integralmente l'intera frase " Oltre 8.001,00 fino ad un massimo di 24 rate", con la frase " In caso di importi che superino i 70.000,00 euro è possibile concedere fino a 72 rate mensili". Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44, comma 6, lett. h) : l'emendamento consiste nel sostituire integralmente l'intera frase " In caso di importi che superino i 70.000,00 euro è possibile concedere fino a 60 rate mensili", con la frase " Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della

situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente”, riportando il testo di cui alla lett. i) della proposta, che viene così assorbita. Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

- Art. 44, comma 6, lett. i) : sostituire la frase “Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente” con la frase “ In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale particolare disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe alle situazioni sopra delineate” di cui alla originaria lett. l) che viene pertanto soppressa. Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44, comma 6, lett. l) : comprende l'emendamento a firma dei Consiglieri Zito e Gentile : “Sono esclusi dal beneficio di cui ai precedenti commi i consiglieri comunali e gli amministratori”, in sostituzione della originaria disposizione “ In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale particolare disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe alle situazioni sopra delineate”. Non ci sono interventi; Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 44, emendamento aggiuntivo: concerne l'emendamento a firma dei Consiglieri Balistreri, Tripoli e Accardo Valentina, già esposto ad inizio della trattazione del punto, volto ad integrare l'articolo 44 aggiungendo il seguente comma 7 : “ Per i debiti tributari maturati alla data del 31/12/2015 derivanti da provvedimenti di accertamento violazione, è ammesso il pagamento rateizzato nelle modalità previste nei commi precedenti a condizione che l'istanza venga prodotta entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento”. Non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 45 – Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo : non ci sono emendamenti, non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 46 – Rimborsi e compensazioni : l'emendamento proposto dalla Commissione comporta la cancellazione dei commi 1, 2, 3 e 4 e li sostituisce integralmente con i commi 1, 2 e 3, che vado a leggere : comma “1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune al titolo di tributi

locali". Non ci sono interventi, Il Consiglio, con voti unanimi, Approva. Comma "2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile". Non ci sono interventi, Il Consiglio, con voti unanimi, Approva. Comma "3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzione di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie". Non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

- Art. 46 bis – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo: trattasi di un nuovo articolo proposto dalla Commissione, nel testo che segue :
 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
 2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro sessanta giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi :
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso,
 - la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero né può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
 4. Il Responsabile del tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il

risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

- Art. 47 – Interessi : non ci sono emendamenti, non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 48 – Sospensione ed accollo del versamento : non ci sono emendamenti, non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 49 – Compensi incentivanti : su questo articolo c'è un emendamento proposta dalla Presidenza, consistente nel sostituire, al comma 1, le parole " il 25% del gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da riscossione di accertamenti d'imposta, è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti a favore del personale dell' U.O. Tributi" con le seguenti "l'1% del gettito dei tributi comunali derivante da riscossione a seguito di provvedimenti di accertamento d'imposta è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti a favore del personale dell'U.O. dell'Ufficio tributi interessata". Non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 50 – Soggetti responsabili delle entrate extratributarie : non ci sono emendamenti su questo articolo, non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 51 – Rapporti con i cittadini
non ci sono emendamenti su questo articolo, non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 52 – Accertamento delle entrate extratributarie
non ci sono emendamenti su questo articolo, non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 53 – Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie : ci sono due emendamenti, proposti dalla Commissione, su questo articolo, il primo : aggiungere dopo il comma 3, il seguente comma "4. Le polizze fideiussorie che si stipulano per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione pe il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni devono comprendere la mora fino ad un terzo dell'intero importo, la stessa deve essere allegata in copia alla concessione e/o autorizzazione rilasciata". Non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva; il secondo : aggiungere dopo il comma 4, il seguente comma "5. Le polizze fideiussore che si stipulano per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni in caso di vulture o rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni devono

comprendere nuove polizze fideiussore". Non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

Su proposta del Presidente, si dispone che al comma 1, laddove ci sono i puntini si deve operare la sostituzione con le lettere, a, b, c, e così di seguito.

C'è, adesso, un emendamento, a firma dei Consiglieri Zito e Gentile, volto a sostituire al comma 1, lett. c) il numero "60", riguardante i mesi, con il numero "72". Non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva. Ed, inoltre, altro emendamento, a firma dei Consiglieri Zito e Gentile, volto a sostituire al comma 1, lett. d) le parole "in caso di mancato pagamento di due rate" con le parole "in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive alla scadenza". Non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

- Art. 54 – Rimborsi delle entrate extratributarie : non ci sono emendamenti su questo articolo ci sono interventi non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 55 – Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva : non ci sono emendamenti su questo articolo ci sono interventi non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 56 – Attività di verifica e controllo : non ci sono emendamenti su questo articolo ci sono interventi non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 57 – Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato : non ci sono emendamenti su questo articolo ci sono interventi non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
- Art. 58 – Esercizio dell'autotutela : non ci sono emendamenti su questo articolo ci sono interventi non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 59 – Norme di rinvio : non ci sono emendamenti su questo articolo ci sono interventi non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

Il Presidente : concluso l'esame degli articoli metto in votazione la proposta di deliberazione, nel testo così come emendato durante i lavori.

Effettuata la votazione, si ha il seguente risultato : Consiglieri presenti n. 17; Consiglieri assenti n. 3 (Accardo Angelo, Stallone, Giardina); Voti favorevoli n. 17. Il Consiglio Comunale Approva..

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
ED EXTRA TRIBUTARIE

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 27/04/2016)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art.52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:

- a) le entrate tributarie (IMU, ICI, TIA, TARES, TARI , Imposta pubblicità);
- b) le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Tosap);
- c) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- d) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- e) le entrate derivanti da canoni d'uso;
- f) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
- g) le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
- h) le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
- i) le entrate derivanti da oneri concessori;
- l) le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
- m) le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti;

Art. 3 - Forme di gestione

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, inclusa la riscossione diretta previa la valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
2. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza, equità, rispettando la normativa dell'Unione Europea e le procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente

da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

TITOLO II

ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 4 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - a) chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - b) pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - c) semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - d) rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 5 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 6 - Certezza delle norme

1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

Art. 7 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - a) apertura di sportelli in tutti i giorni feriali escluso il sabato;
 - b) affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - c) distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - d) comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e via internet.
2. Presso gli sportelli dell'ufficio Entrate è consultabile copia dei regolamenti e delle

deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Campobello di Mazara.

3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono chiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali.

Art. 8 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

1. Il Comune trasmette ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, nel medesimo termine di cui al comma precedente, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpellato, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissivo ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Art. 9 - Comunicazioni di atti ed informative al Servizio Tributi

1. L'ufficio Entrate può richiedere agli uffici comunali competenti atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definiti, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

Art. 10 - Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla stesura delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita, salvo il rimborso delle spese vive per operazioni informatiche e materiali di cancelleria. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.
4. Le dichiarazioni o comunicazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano accettate nel giorno di presentazione da parte dell'ufficio postale. Fatto salvo quanto previsto per l'Imposta Comunale sugli Immobili per la presentazione della dichiarazione ministeriale, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni comunicazioni, mediante comunicazione via fax, posta ordinaria, informatica e ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.
5. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione se regolarmente sottoscritta e presentata nel modulo inviato dal Comune entro 30 giorni dal suo ricevimento, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.

CAPO II RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 11 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.

Art. 12 - Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 13 - Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

Art. 14 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.
4. Il Comune di Campobello di Mazara procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune, quando erroneamente versate al Comune di Campobello di Mazara in quanto Comune incompetente.

Art. 15 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 16 - Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97 e dell'articolo 11 della Legge n. 212/00 e disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Art. 17 - Materie oggetto di interpello

1. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione comunale delle domande circostanziate sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 18 - Procedura

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di un'istanza all'ufficio del Comune competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.
2. La presentazione dell'istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 20, il termine per la risposta è di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. La proroga di cui al comma precedente dovrà essere comunicata al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
5. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove si è già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.
6. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19 - Effetti

1. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Il Comune può emettere risposta tardiva, la quale, se di contenuto difforme rispetto all'interpretazione prospettata dal contribuente, dovrà essere osservata solamente a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata notificata.
3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, è nullo.
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Art. 20 - Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il Funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.
2. Il Funzionario responsabile, nel termine fissato per la risposta, acquisisce gli eventuali pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.
3. Per questioni di particolare complessità e rilevanza, che rivestano portata generale, il Funzionario responsabile può, a mezzo di specifica istruttoria, richiedere alla Giunta Comunale la formulazione di un atto di indirizzo.
4. Il Funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 18 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21 - Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo recepisce l'Accertamento con Adesione disciplinato dal D.Lgs 218/1997
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D. lgs. 218/1997, in quanto non compatibili con le disposizioni del presente capo.
3. E' ammessa l'adesione parziale con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Art. 22 - Ambito dell'adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, le fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 23 - Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 24 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento, compresa la possibilità di emettere inviti a comparire ai sensi del comma 1 bis dell'art.5 del D.Lgs 218/97;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 25.

Art. 25 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata. Nella lettera sono indicati:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
3. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
4. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato in forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa ovvero respinge la stessa qualora non sussista incertezza della base imponibile.

Art. 27 - Effetti dell'invito a comparire

1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 28 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
3. Nell'esercizio del potere di autotutela dell'ente, il Funzionario Responsabile del Tributo può disporre la proroga del termine di sospensione di cui all'art. 26, comma 1, fino ad un massimo di 180 giorni.

Art. 29 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 30 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 28 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 31 - Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. In alternativa, qualora la somma globale superi € 1.000,00, è consentito il pagamento in un massimo di otto rate mensili o in un massimo di dodici rate mensili, elevabili a 24 rate mensili nel caso di importi superiori a 8.000 euro, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima e decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti. La prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
3. La rateizzazione viene concessa dal Funzionario Responsabile del Tributo, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica. Il funzionario richiederà polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a titolo di garanzia per importi superiori a 10.000 euro.

4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune, entro 10 giorni dal versamento, l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con immediata escussione della garanzia per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 32 - Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo definito con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione da parte del Funzionario e del contribuente. In caso di dilazione il perfezionamento avviene con il pagamento di tutte le rate.

Art. 33 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso sia sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data della medesima.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge.

Art. 34 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
2. Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/92.

CAPO V AUTOTUTELA

Art. 35 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando al loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere
 - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza
 6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
 7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
 8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
 - 9.

Art. 35 bis – Istituto della mediazione tributaria

1. Nell'ambito del contenzioso tributario, il Comune di Campobello di Mazara applica l'istituto della mediazione tributaria, disciplinato dall'art. 17 bis del D. L.vo n. 542/1992, così come disposto dall'art. 9 del D. l.vo 24.09.2015, n. 156. L'Amministrazione comunale individuerà la struttura preposta alla trattazione delle istanze di mediazione tributaria".

CAPO VI SANZIONI

Art. 36 - Cause di non punibilità

1. La comminazione delle sanzioni è esclusa qualora:
 - a) la violazione sia originata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizione tributarie;
 - b) la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, intendendosi come tale l'inadempienza che non comporti intralcio all'attività di accertamento del Comune.

Art. 37 - Procedimenti sanzionatori

1. Le sanzioni per il ritardato o omesso pagamento possono essere irrogate direttamente negli atti di riscossione coattiva, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 472/97 sul sistema sanzionatorio tributario.

CAPO VII RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, CONTROLLO E RIMBORSI.

Art. 38 - Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina del singolo tributo, la riscossione coattiva dei tributi viene effettuata in forma diretta dal Comune con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73.
2. In regime di proroga normativa (DL 70/2011), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Sono attribuite al Funzionario responsabile del tributo la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione.
4. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di cui al RD 639/1910:
 - a) si procede alla nomina del Funzionario responsabile della riscossione di cui all'art. 4 comma 2 sexies della Legge 265/2002 e DL 30 maggio 2011, n. 70 art. 7 comma 2 lettera gg quater e gg sexies mediante individuazione del dipendente o di altro soggetto in possesso dello specifico titolo di abilitazione a "ufficiale della riscossione".
 - b) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000, in quanto compatibile. Resta fermo che la procedura di riscossione a mezzo ingiunzione non può comportare aggravii di spesa per il debitore rispetto allo strumento del ruolo.
 - c) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale
5. Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a € 10,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a € 12,00.
7. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 16,00.
8. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
9. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

Art. 39 - Agevolazioni in caso di realizzazione di opere pubbliche

1. La Giunta comunale può deliberare agevolazioni sulla Tassa rifiuti solidi urbani e sull'Imposta comunale sulla pubblicità, fino alla totale esenzione a favore delle attività economiche situate in zone coinvolte dalla realizzazione di opere pubbliche
2. La delibera di Giunta comunale deve contenere l'individuazione delle vie e delle piazze interessate all'agevolazione, l'entità della stessa e il periodo temporale di riconoscimento

dell'agevolazione. Nelle more dell'emanazione del provvedimento da parte dell'organo deliberante, il contribuente deve comunque effettuare i versamenti che saranno successivamente rimborsati d'ufficio dal Comune o dal soggetto che gestisce l'entrata.

Art. 40 – Recuperi di superfici imponibili ed errore scusabile

1. Nei casi in cui l'applicazione del tributo è basata sulla misurazione di una superficie imponibile, non si procede alla irrogazione delle sanzioni qualora la maggiore superficie accertata consegua un errore scusabile del contribuente, con ciò intendendosi il caso in cui detta maggiore superficie non sia comunque superiore al dieci per della superficie complessiva imponibile.
2. Quando la verifica delle superfici soggette alla tassa rifiuti corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dall'amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione senza altri oneri o soprattasse;
3. Si fa eccezione al criterio di cui al primo comma nei casi in cui la tassazione opera in base a classi di superficie, quando la maggiore superficie accertata, pur rientrando nel limite suddetto, comporta il passaggio ad una classe di superficie superiore.

Art. 41 – Agevolazioni a favore delle enti no profit

1. Il Consiglio comunale può deliberare nei confronti delle ONLUS e degli enti non aventi scopo di lucro che erogano servizi socio assistenziali e servizi socio sanitari secondo la normativa vigente, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi comunali.
2. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, può deliberare riduzioni sui tributi comunali per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

Art. 42 - Attività di verifica e controllo

1. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo.
3. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 e 181 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune di Campobello di Mazara o dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi "accertatori" con poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel proprio territorio.
4. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune di Campobello di Mazara o dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al RD 639/1910, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province.

Art. 43 - Accertamento

1. Gli atti sono sottoscritti dal Dirigente del Servizio e, per i tributi ove è prevista la figura, dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Qualora la compilazione degli avvisi di accertamento venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

Art. 44 - Rateazione dei debiti non assolti derivanti da provvedimenti di accertamento violazione.

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 24 rate mensili, elevabili a 36 mesi nel caso di importi superiori a 8.000,00 euro.
2. Per gli importi superiori ad €. 8.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi di rateizzazione ed avente la scadenza vincolata al rilascio dello svincolo da parte dell'Ente.
3. Il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", e la richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio di rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione entro 30 giorni;
 - c) il carico non può essere più rateizzato.
4. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dalla scadenza della prima rata.
5. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata.
6. Le somme dovute possono essere rateizzate come segue:
 - a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 per persona fisica ed euro 500,00 per le attività economiche (somme dovute da società e titolari di partita iva per il fabbricato strumentale) e l'ammontare di ogni rata non deve essere inferiore ad € 60,00.
 - b) Per importi dovuti da 101,00 euro a 500,00 euro la dilazione si può concedere fino a 8 rate mensili;
 - c) Per importi da 501,00 a 1.500,00 euro, la dilazione si può concedere fino a 12 rate mensili;
 - d) Per importi da 1.501,00 a 6.000,00 euro, la dilazione si può concedere fino a 18 rate mensili;
 - e) Per importi da 6001,00 a 8.000,00 euro, la dilazione si può concedere fino a 24 rate mensili;
 - f) Oltre 8.001,00 la dilazione si può concedere fino ad un massimo di 36 rate;
 - g) In caso di importi che superino i 70.000,00 euro è possibile concedere fino a 72 rate mensili.
 - h) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente;
 - i) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale particolare disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe alle situazioni sopra delineate;

l) Sono esclusi dal beneficio di cui ai precedenti commi i consiglieri comunali e gli amministratori;

7. Per i debiti tributari maturati alla data del 31/12/2015 derivanti da provvedimenti di accertamento violazione, è ammesso il pagamento rateizzato nelle modalità previste nei commi precedenti a condizione che l'istanza venga prodotta entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 45 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D. Lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, così come modificati dal D.L. 248/2007 convertito in legge n. 31/2008, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del gruppo Riscossione Sicilia.

Art. 46 - Rimborsi e compensazione

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune al titolo di tributi locali". Non ci sono interventi, Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile". Non ci sono interventi, Il Consiglio, con voti unanimi, Approva.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzione di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie". Non ci sono interventi, il Consiglio, con voti unanimi, Approva.

Art. 46 bis - Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro sessanta giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi : a) generalità e codice fiscale del contribuente; b) il tributo dovuto al lordo della compensazione; c) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta; d) l'affermazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso; e) la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero né può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Il Responsabile del tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da

compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 47 - Interessi

1. La misura ddebito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.egli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a
2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 48 - Sospensione ed accollo del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario

Art. 49 – Compensi incentivanti

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, l'1% del gettito dei tributi comunali derivante da riscossione a seguito di provvedimenti di accertamento d'imposta è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti a favore del personale dell'U.O. dell'Ufficio tributi interessata.

2. Ai fini di cui al comma 1 si intende il gettito riscosso a seguito di attività di accertamento, anche con procedura coattiva, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione.

3. La ripartizione del compenso viene effettuata sulla base di criteri generali adottati con regolamento di Giunta comunale, nel rispetto della disciplina delle relazioni sindacali. La Giunta può fissare un limite di importo complessivo di erogazione rispetto alle somme rendicontate, anche in relazione ai limiti di legge e può individuare ulteriori dipendenti che abbiano partecipato significativamente all'attività accertativa.

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 50 - Soggetti responsabili delle entrate Extratributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo;

Art. 51 - Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 52 - Accertamento delle entrate extratributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

Art. 53 - Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie

1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:
 - a) sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà in grado di incidere negativamente sulla situazione economica del debitore;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
 - c) durata massima 72 mesi;
 - d) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive alla scadenza;
 - e) applicazione degli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile con maturazione giorno per giorno;
 - f) presentazione di idoneo titolo di garanzia qualora il responsabile lo ritenga opportuno.
2. Il soggetto competente al rilascio della dilazione è il responsabile dell'entrata.
3. In caso entrata iscritta a ruolo la dilazione è di competenza dell'Agente della Riscossione
4. **Le polizze fideiussorie che si stipulano per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni devono comprendere la mora fino ad un terzo dell'intero importo, la stessa deve essere allegata in copia alla concessione e/o autorizzazione rilasciata.**
5. **Le polizze fideiussorie che si stipulano per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni in caso di volture o rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni devono comprendere nuove polizze fideiussorie.**

Art. 54 - Rimborsi delle entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 55 - Regole generali per la riscossione volontaria e coattiva

1. Le modalità di riscossione spontanea delle entrate non tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di disciplina della singola entrata, la riscossione coattiva delle entrate extratributarie viene effettuata in forma diretta dal Comune con la procedura del RD 14.04.1940 n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/74.
3. In regime di proroga normativa (DL 70/2011), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni
4. La riscossione coattiva delle entrate extratributarie gestite direttamente dal Comune può essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639, anche avvalendosi delle disposizioni di cui al Titolo II del DPR 602/73, oppure può essere affidata all'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005, il quale la effettua con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Sono attribuite al Funzionario responsabile dell'entrata la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché, nel caso di riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le attività necessarie alla riscossione
6. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di cui al RD 639/1910:
 - a) si procede alla nomina del Funzionario responsabile della riscossione di cui all'art. 4 comma 2 sexies della Legge 265/2002 e DL 30 maggio 2011, n. 70 art. 7 comma 2 lettera gg quater e gg sexies mediante individuazione del dipendente o di altro soggetto in possesso dello specifico titolo di abilitazione a "ufficiale della riscossione;
 - b) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000, in quanto compatibile. Resta fermo che la procedura di riscossione a mezzo ingiunzione non può comportare aggravii di spesa per il debitore rispetto allo strumento del ruolo;
 - c) le spese non rientranti nel DM 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta Comunale.
7. Qualora la riscossione coattiva venga assegnata alla competenza dell'Ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali:
 - a) l'ingiunzione fiscale compete e viene sottoscritta dal Funzionario responsabile

- dell'Ufficio Entrate Tributarie e patrimoniali, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente;
- b) sono attribuite al funzionario responsabile dell'Ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali tutte le attività connesse alla riscossione a mezzo ruolo di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei titoli posti a fondamento della pretesa debitoria la cui definizione resta in capo al responsabile dell'entrata competente.
8. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate in genere quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a € 16,00.
 9. Il funzionario responsabile dell'entrata ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile dell'Entrata che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

Art. 56 - Attività di verifica e controllo

1. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo.
3. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 e 181 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune di Campobello di Mazara o dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi Funzionari accertatori con poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel proprio territorio.
4. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune di Campobello di Mazara dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi messi notificatori per la notifica degli atti afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al RD 639/1910, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province.
5. I responsabili delle singole entrate possono avvalersi dell'U.O. Entrate Tributarie e Patrimoniali dell'ente per lo svolgimento di attività strumentali finalizzate alla riscossione.

Art. 57 - Autotutela ad Iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

Art. 58 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela non è soggetta a limiti di tempo anche se:
 - a) l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - b) il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - c) vi è pendenza di giudizio;
 - d) il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. E le disposizioni regolamentari vigenti per tutte le entrate tributarie ed extratributarie vengono automaticamente adeguate alle nuove disposizioni previste dal presente atto.
2. Il presente regolamento trova applicazione anche per le situazioni debitorie precedentemente maturate. Gli uffici competenti provvederanno, entrato in vigore il presente regolamento, ad adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari e ad informare i contribuenti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

SEDE

LA SOTTOSCRITTA ZITO GAUDENZIA NELLA QUALITÀ DI CONSIGLIERE
COMUNALE CON DELEGA VERBALE DEL CONSIGLIERE GENTILE GIACOMO
ENTRATI APPARTENENTI AL GRUPPO "IO ALTO CAMPOBELLO",

- VISIO L'EMENDAMENTO PRESENTATO CON PROTOCOLLO N° 29362/2015
SUL PUNTO 3 DE CE del 27.04.016;
- CONSIDERATO CHE PER ERRORE FORMALE SI È PROPOSTO DI AGGIUNGERE
L'ART 58 RISULTANTE GIÀ ESISTENTE,

CON LA PRESENTE SI RITIRA LA SUDETTA MODIFICA AL REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE,

RIPROPORRENDONE UNO EX NOVO.

CAMPOBELLO DI MAZARA
27 APRILE 2016



AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
SEDE


LA SOTTOSCRITTA ZITO GAUDENZIA NELLA QUALITÀ DI CONSIGLIERE
COMUNALE, PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO AL PUNTO 3
DEL ODG DEL CC DEL 27.04.16 ALLA DELIBERA AVENTE PER
OGGETTO "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED
EXTRATRIBUTARIE."

- ALL'ART 44 AGGIUNGERE IL SEGUENTE COMMA:

SONO ESCLUSI DAL BENEFICIO DI RUI AL SOPRACITATO ARTICOLO
I CONSIGLIERI COMUNALI E GLI AMMINISTRATORI.

CAMPOBELLO DI MAZARA
27/4/2016



Procuratore di segreteria Acciari e contabile cod. 52 L.R.
n. 30/2000: Favoretto
27-04-2016 

Parere di regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile dell' **emendamento contrassegnato con il n. 3, a firma del Presidente del Consiglio Comunale** sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento Generale delle entrate Comunali Tributarie ed extratributarie"

Introduzione art. 35 bis

Parere Favorevole

Modifica art. 49

Parere Favorevole

Campobello di Mazara, 22/04/2016

Il Responsabile del III Settore
"Servizi Finanziari e Tributarî"
Dott. ~~Pietro~~ Pantaleo

Comune di Campobello di Mazara

Libero Consorzio Comunale di Trapani

000000000

Ufficio di Presidenza

Prot. Gen. n. 8537 del 21/04/2016

Al Capo Settore Servizi Finanziari

Dott. Pietro Pantaleo

Oggetto: emendamenti alla proposta di adozione del Regolamento generale delle entrate Tributarie ed extratributarie.

Vista la proposta di regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie;

Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti del 14/11/2015;

Visto il vigente regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 12/04/2000;

1) Si propone l'introduzione dell'art. 35 bis nel testo di seguito riportato: **ISTITUTO DELL'AMEDIAZIONE TRIBUTARIA**

Nell'ambito del contenzioso tributario, il comune di Campobello di Mazara, applica l'istituto della mediazione tributaria, disciplinato dall'art. 17 bis del D.lvo n. 542/1992, così come disposto dall'art. 9 del D.lvo 24/09/2013 n. 156.

L'amministrazione comunale individuerà la struttura preposta alla trattazione delle istanze di mediazione tributaria.

2) Si propone di modificare l'art. 49 del testo proposto cassando da "il" fino a "tributi" sostituendo il testo cassato con il seguente **"l'1% del gettito dei tributi comunali derivante da riscossione a seguito di provvedimenti di accertamento d'imposta, è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti a favore del personale dell' U.O. dell'ufficio tributi interessata"**;



Il Presidente del Consiglio
Simone Antonio Fumminello

Parere di regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile dell' emendamento contrassegnato con il n. 2, a firma dei consiglieri comunali componenti la prima commissione consiliare sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento Generale delle entrate Comunali Tributarie ed extratributarie"

Art. 42 - Testo emendato:

Parere Favorevole

Art. 44 - Testo emendato:

Parere Favorevole a condizione che venga esitato favorevolmente l'emendamento tecnico.

Art. 46 - Testo emendato:

Parere Favorevole

Art. 53 - Testo emendato:

Parere Favorevole

Art. 46 Bis- Testo proposto:

Parere Favorevole

Campobello di Mazara, 22/04/2016

Il Responsabile del III Settore
"Servizi Finanziari e Tributarie"
Dott. Pietro Bantaleo



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio di Trapani

Via Garibaldi n.111 - Cod. Fisc. 0000081000350819

Tel. 0924 933111 - Fax 0924 47000

www.comune.campobellodimazara.tp.it

UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA I^o COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. 7267 del 07/04/2016

Campobello di Mazara

AL SIG. SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AL SEGRETARIO GENERALE
AL RESPONSABILE DEL I^o SETTORE
protocollo.campobellodimazara@pec.it

EMENDAMENTI REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

- Vista la Proposta del 12.11.2015 del Responsabile del II settore "Servizi Finanziari e Tributarie" dott. P.Pantaleo;
- Visto il parere favorevole dei componenti del collegio del 14.11.2015;
- Visto il verbale della I^o Commissione n.13/2015;
- Visto la deliberazione del consiglio comunale n.88 del 28/12/2015;
- Visto il verbale della I^o Commissione n.16 del 02/03/2016;
- Visto il verbale della I^o Commissione n.17 del 07/03/2016;
- Visto il verbale della I^o Commissione n.20 del 14/03/2016;
- Visto il verbale della I^o Commissione n.21 del 15/03/2016.

La I^o Commissione, in persona del Presidente cons.Calogero Giovanni Palermo, propone di emendare gli articoli 42, 44, 46 e 53 e di integrare l'art.46/BIS, il tutto come di seguito descritto:

art.42 TESTO PROPOSTO

Art. 42 - Attività di verifica e controllo

1. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo.
3. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 e 181 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune di Campobello di Mazara o dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi "accertatori" con poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel proprio territorio.
4. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune di Campobello di Mazara o dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al RD 639/1910, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province.

art.42 TESTO EMENDATO

Art. 42 - Attività di verifica e controllo

1. Nell'attività di verifica e controllo il Comune si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.
2. Il Comune favorisce il collegamento con altri Enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari per il buon andamento dell'azione di controllo.

3. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 179, 180 e 181 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune di Campobello di Mazara o dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi "accertatori" con poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano nel proprio territorio.
4. Il dirigente competente, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della Legge 296/2006, può nominare tra i dipendenti del Comune di Campobello di Mazara o dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, appositi messi notificatori per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al RD 639/1910, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province.
5. tutte le autorizzazioni e/o concessioni sono subordinate al pagamento dei relativi canoni, il richiedente deve essere in regola con i tributi nei confronti dell'ente al fine del rilascio del titolo autorizzativo e/o concessione richiesta, pena il diniego dell'autorizzazione e/o concessione. A tal fine gli uffici provvederanno a verificare la regolarità tributaria del richiedente l'autorizzazione e/o concessione.

FORZATURA
E APRESA
SCC 03/2024

art.44 TESTO PROPOSTO

Art. 44 - Rateazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di **16 rate mensili, elevabili a 24 mesi** nel caso di importi superiori a 8.000,00 euro.
2. Per gli importi superiori ad €. 8.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi di rateizzazione ed avente la scadenza vincolata al rilascio dello svincolo da parte dell'Ente.
3. Il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", e la richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, **anche non** consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio di rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione entro **15** giorni;
 - c) il carico non può essere più rateizzato.
4. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere **dall'ultima scadenza ordinaria utile**.
5. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata.
6. Le somme dovute possono essere rateizzate come segue:
 - a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 per persona fisica ed euro 500,00 per le attività economiche (somme dovute da società e titolari di partita iva per il fabbricato strumentale).
 - b) Per importi dovuti da 101,00 euro a 500,00 euro la dilazione si può concedere fino a **4** rate mensili;
 - c) Per importi da 501,00 a **2.000,00** euro, la dilazione si può concedere fino a **6** rate mensili;
 - d) Per importi da **2001,00 a 4.000,00** euro, la dilazione si può concedere fino a **8** rate mensili;
 - e) Per importi da **4001,00 a 6.000,00** euro, la dilazione si può concedere fino a **12** rate mensili;
 - f) **Per importi da 6.001,00 a 8.000,00 euro, la dilazione si può concedere fino a 16 rate mensili**
 - g) **Oltre 8.001,00 fino ad un massimo di 24 rate;**

h) In caso di importi che superino i 70.000,00 euro è possibile concedere fino a 60 rate mensili;

i) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente;

l) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale

particolare disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe alle situazioni sopra delineate.

art.44 TESTO EMENDATO

Art. 44 - Rateazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di **24 rate mensili, elevabili a 36 mesi** nel caso di importi superiori a 8.000,00 euro.
2. Per gli importi superiori ad €. 8.000,00 la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi di rateizzazione ed avente la scadenza vincolata al rilascio dello svincolo da parte dell'Ente.
3. Il debitore deve autocertificare di trovarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", e la richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate consecutive.
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio di rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione entro **30** giorni;
 - c) il carico non può essere più rateizzato.
4. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dalla scadenza della prima rata.
5. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata.
6. Le somme dovute possono essere rateizzate come segue:
 - a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 per persona fisica ed euro 500,00 per le attività economiche (somme dovute da società e titolari di partita iva per il fabbricato strumentale) **e l'ammontare di ogni rata non deve essere inferiore ad €.60,00.**
 - b) Per importi dovuti da 101,00 euro a 500,00 euro la dilazione si può concedere fino a **8** rate mensili;
 - c) Per importi da 501,00 a **1.500,00** euro, la dilazione si può concedere fino a **12** rate mensili;
 - d) Per importi da **1501,00 a 6.000,00** euro, la dilazione si può concedere fino a **18** rate mensili;
 - e) Per importi da **6.001,00 a 8.000,00** euro, la dilazione si può concedere fino a **24** rate mensili;
 - f) **Oltre 8.001,00 fino ad un massimo di 36 rate;** APPR. O.
 - g) In caso di importi che superino i 70.000,00 euro è possibile concedere fino a 72 rate mensili; APPR.
 - h) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente; APPR.
 - i) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale particolare disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe alle situazioni sopra delineate; APPR.

art.46 TESTO PROPOSTO

Art. 46 - Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione;
3. E' ammessa la compensazione tra somme a credito e a debito limitatamente allo stesso tributo, anche per anni diversi, previa comunicazione all'Ufficio tributi competente che procederà ad autorizzare l'operazione di compensazione.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 10,00.

art.46 TESTO EMENDATO

Art. 46 - Rimborsi e compensazione

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile ;
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

art.53 TESTO PROPOSTO

Art. 53 - Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie

1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:
- sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà in grado di incidere negativamente sulla situazione economica del debitore;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
 - durata massima 60 mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze fissate;
 - applicazione degli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile con maturazione giorno per giorno;
 - presentazione di idoneo titolo di garanzia qualora il responsabile lo ritenga opportuno.
2. Il soggetto competente al rilascio della dilazione è il responsabile dell'entrata.
3. In caso entrata iscritta a ruolo la dilazione è di competenza dell'Agente della Riscossione

art.53 TESTO EMENDATO

Art. 53 - Dilazione di pagamento delle entrate extratributarie

1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle seguenti condizioni:
- sussistenza di una situazione temporanea di difficoltà in grado di incidere negativamente sulla situazione economica del debitore;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;

- durata massima 60 mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate alle scadenze fissate;
 - applicazione degli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile con maturazione giorno per giorno;
 - presentazione di idoneo titolo di garanzia qualora il responsabile lo ritenga opportuno.
2. Il soggetto competente al rilascio della dilazione è il responsabile dell'entrata.
3. In caso entrata iscritta a ruolo la dilazione è di competenza dell'Agente della Riscossione
4. Le polizze fideiussore che si stipulano per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni devono comprendere la mora fino ad un terzo dell'intero importo, la stessa deve essere allegata in copia alla concessione e/o autorizzazione rilasciata ;
5. Le polizze fideiussore che si stipulano per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni in caso di volture o rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni devono comprendere nuove polizze fideiussore .

Art.46/BIS TESTO PROPOSTO —

art.46/BIS – compensazione nell'ambito dello stesso tributo.

1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:


- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso,
- la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

5) Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Il presidente della I° commissione Consiliare
Calogero Giovanni Palermo





COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio di Trapani

Via Garibaldi n.111 - Cod. Fisc. 0000081000350819

Tel. 0924 933111 - Fax 0924 47000

www.comune.campobellodimazara.tp.it

UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA 1° COMMISSIONE CONSILIARE

Prot. 5476 del 15/03/16

Campobello di Mazara

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
SIMONE ANTONIO TUMMINELLO
SEDE

protocollo.campobellodimazara@pec.it

VERBALE N. 21/2016 – 1° COMMISSIONE CONSILIARE

Il giorno 15 del mese di Marzo dell'anno 2016, alle ore 10.30 il presidente cons. Palermo Calogero Giovanni riunisce la I Commissione e alle ore 10.45 si aprono i lavori, per la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

1) Regolamento comunale delle entrate tributarie ed extratributarie;

Si costata la presenza dei seguenti componenti: 1)Angelo Christian Accardo; 2)Pulaneo Antonina. 3)Bono Vito Giovanni;

Presente ai lavori la sig.ra Di Natale Anna, impiegata comunale.

Alle ore 11.00 il presidente invita il rag. Di Prima in qualità di responsabile dell'ufficio di riscossione delle concessioni edilizie ad illustrarci le tematiche per poter intervenire in tema di polizze fideiussore legate esclusivamente alle concessioni edilizie.

Dal chiarimento emerge il fatto che fino ad oggi le polizze fideiussore stipulate coprivano esclusivamente gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione, senza comprendere la mora che si matura alla scadenza della concessione e/o autorizzazione rilasciata, che è pari ad un terzo dell'intero importo.

Alle ore 11.00 entra il cons. Massimiliano Sciacca.

Si esamina il punto all'ordine del giorno, Regolamento comunale delle entrate tributarie ed extratributarie, si apre la discussione esaminando l'art. 53 si allegano le modifiche formulate come mozioni da parte dei componenti della I commissione nel seguente ordine:

- 1) inserire comma 4 *“Le polizze fideiussore che si stipulano per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni devono comprendere la mora fino ad un terzo dell'intero importo, la stessa deve essere allegata in copia alla concessione e/o autorizzazione rilasciata”.*
- 2) Inserire comma 5 *“Le polizze fideiussore che si stipulano per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni in caso di volture o rinnovo delle concessioni e/o autorizzazioni devono comprendere nuove polizze fideiussore”*

Alle ore 12.00 entra in cons. Vincenzo Giardina.

Visti i precedenti verbali n.16 e n.20 ed il presente n.21, il presidente della I Commissione dichiara chiusa la discussione del punto Regolamento comunale delle entrate tributarie ed extratributarie, ponendo in votazione lo stesso con le modifiche apportate nei verbali sopra citati.

La I commissione esprime parere **FAVOREVOLE** a votazione unanime.

I lavori vengono interrotti alle 12.30

Cordiali saluti

I componenti

Mito Bono Giovanni

Vincenzo Giardina

Il dipendente comunale

Di Natale Anna

Savevio Massimiliano Sciacca

Pulaneo Antonina

Angelo Christian Accardo

Il presidente della 1° commissione Consiliare
Calogero Giovanni Palermo

Parere di regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile dell' emendamento contrassegnato con il n. 1, a firma dei consiglieri Zito Gaudenzia e Gentile Giacomo sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento Generale delle entrate Comunali Tributarie ed extratributarie

Modificare l'art. 44

- modifica comma 1 - parere favorevole;
- modifica comma 2 – parere non favorevole in quanto si pregiudicherebbe il diritto dell'ente alla riscossione del credito;
- modifica comma 3 – parere non favorevole in quanto in quanto si pregiudicherebbe il diritto dell'ente alla riscossione del credito;
- modifica comma 6 lett. b, c, d, e, f, g, h, – parere favorevole;

Modificare l'art. 53


- **Parere favorevole.**

Aggiungere l'art. 58

- **Parere contrario** in quanto l'art. 58 è già previsto nella proposta di regolamento e disciplina l'esercizio dell'autotutela .

Campobello di Mazara, 22/04/2016

Il Responsabile del III Settore
"Servizi Finanziari e Tributarie"
Dott. Pietro Pantaleo



AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Comune di CampoBELLO di MAZARA
C.A.P. 91014 - Tel. 0923/29362
P. M. 29362
C.A.B. 29362

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Punto 3 dell'ordine del giorno Consiglio Comunale del 28.12.2015

EMENDAMENTO

ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE".

Modificare l'art. 44

- comma 1 - cassare il periodo " fino ad un massimo di 16 rate mensili, elevabili a 24 mesi nel caso di importi superiori a 8.000,00 e aggiungere: *così come previsto nel comma 6.*
- Cassare tutto il comma 2.
Non ha senso prevedere la fidejussione per la dilazione quando la stessa non è subordinata al rilascio di nessuna autorizzazione e che dopo tre rate consecutive non pagate si decade dal beneficio concesso. **PARERE CONTRARIO**
- Comma 3: cassare il periodo "In caso di mancato pagamento della prima rata.....anche non consecutive e aggiungere: *In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.*
- comma 6 lett. b) - cassare: Per importi dovuti da 101,00 a 500,00 euro la dilazione si può concedere fino a 4 rate mensili e aggiungere: *per importi dovuti da 101,00 a 1.000,00 euro la dilazione si può concedere fino a 12 rate mensili;*
- comma 6 lett. c) - cassare: per importi da 501,00a 2.000,00 euro la dilazione si può concedere fino a 6 rate mensili e aggiungere: *per importi da 1.001,00 e fino a 2.000,00 la dilazione si può concedere fino a 18 rate mensili;*
- comma 6 lett. d) - cassare: fino a 8 rate mensili e aggiungere: *fino a 24 rate mensili;*

OGGETTO: Emendamento alla proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento Generale delle entrate Comunali Tributarie ed extratributarie.

Vista la proposta di regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie;

Si propone la modifica dell'art. 44 prevedendo il comma 7 nel testo di seguito riportato:

Art. 44 – Rateizzazione dei debiti non assolti

comma 7)

Per i debiti tributari maturati alla data del 31/12/2015⁵ derivanti da provvedimenti di accertamento violazione, è ammesso il pagamento rateizzato nelle modalità previste nei commi precedenti a condizione che l'istanza venga prodotta entro 18^{giorni}_{6 mesi} dall'approvazione del presente regolamento.

Belisari Elok: lot
Moris (Truppi)
Alessandro Calabrese

Procedere di regolarità Accies e contabile ord. 12 L.R. 30/2000
FAVOREVOLI
27-04-2016 *[Signature]*

Comune di Campobello di Mazara

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

III SETTORE – SERVIZI FINANZIARI

Servizi Finanziari

Via Garibaldi, 111

91021 Campobello di Mazara (TP)

Tel. 0924/933204 – Fax 0924/933254

e-mail: tributaricampobello@fiscali.it

Al presidente del Consiglio Comunale
e p. c. al Signor SINDACO

SEDE

Prot. n. 8718 del 22/04/2016

OGGETTO: Emendamento tecnico alla proposta di delibera avente ad oggetto “Regolamento Generale delle entrate Comunali Tributarie ed extratributarie.

Vista la proposta di regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie;


Visto il parere del Collegio dei revisori dei conti del 14/11/2015;

Preso atto dalla lettura della bozza di regolamento proposto è emerso una errata trascrizione dell'intestazione dell'art. 44,

1) Si propone la modifica dell'intestazione dell'art. 44 nel testo di seguito riportato:

Art. 44 – Rateizzazione dei debiti non assolti derivanti da provvedimenti di accertamento violazione.

Il Capo del III Settore
(dott. Pietro Pantaleo)



Comune di Campobello di Mazara

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

III SETTORE – SERVIZI FINANZIARI

Servizi Finanziari

Via Garibaldi, 111

91021 Campobello di Mazara (TP)

Tel. 0924/933204 – Fax 0924/933254

e-mail: tributaricampobello@tiscali.it

All'Ufficio di presidenza

e p. c. al Signor SINDACO

SEDE

Prot. n. 8715 del 22/04/2016

OGGETTO: Emendamenti alla proposta di delibera avente ad oggetto “Regolamento Generale delle entrate Comunali Tributarie ed extratributarie.

Premesso che quest'ufficio ha ricevuto in data 15/04/2016 la nota prot. 7937 a firma del presidente del consiglio con allegati gli emendamenti della I° commissione consiliare in merito alla proposta in oggetto riportata e riguardanti gli artt. 42, 44, 46, 53, e 46 bis; nonché l'emendamento presentato dal gruppo consiliare “Io Amo Campobello” riguardante gli artt. 44, 53 e 58;

Dato atto che in data 21/04/2016 è pervenuto un emendamento a firma del presidente del Consiglio comunale;

Con la presente si trasmettono i pareri circa la regolarità contabile degli stessi, prendendo a base del suddetto parere il criterio cronologico di presentazione degli emendamenti.

Considerato che dalla lettura della bozza di regolamento proposto è emerso una errata trascrizione dell'intestazione dell'art. 44, si propone un emendamento tecnico modificativo dell'intestazione del suddetto articolo nel testo seguente:

Art. 44 – Rateizzazione dei debiti non assolti derivanti da provvedimenti di accertamento violazione.

Il Capo del III Settore
(dott. Pietro Rantaleo)



Parere di regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile dell' **emendamento contrassegnato con il n. 1, a firma dei consiglieri Zito Gaudenzia e Gentile Giacomo** sulla proposta di delibera avente ad oggetto “Regolamento Generale delle entrate Comunali Tributarie ed extratributarie

Modificare l'art. 44

- modifica comma 1- parere favorevole;
- modifica comma 2 – parere non favorevole in quanto si pregiudicherebbe il diritto dell'ente alla riscossione del credito;
- modifica comma 3 – parere non favorevole in quanto in quanto si pregiudicherebbe il diritto dell'ente alla riscossione del credito;
- modifica comma 6 lett. b, c, d, e, f, g, h, – parere favorevole;

Modificare l'art. 53


- **Parere favorevole.**

Aggiungere l'art. 58

- **Parere contrario** in quanto l'art. 58 è già previsto nella proposta di regolamento e disciplina l'esercizio dell'autotutela .

Campobello di Mazara, 22/04/2016

Il Responsabile del III Settore
“Servizi Finanziari e Tributarî”
Dott. Pietro Pantaleo



Parere di regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile dell' emendamento contrassegnato con il n. 2, a firma dei consiglieri comunali componenti la prima commissione consiliare sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento Generale delle entrate Comunali Tributarie ed extratributarie"

Art. 42 - Testo emendato:

Parere Favorevole

Art. 44 - Testo emendato:

Parere Favorevole a condizione che venga esitato favorevolmente l'emendamento tecnico.

Art. 46 - Testo emendato:

Parere Favorevole

Art. 53 - Testo emendato:

Parere Favorevole


Art. 46 Bis- Testo proposto:

Parere Favorevole

Campobello di Mazara, 22/04/2016

Il Responsabile del III Settore
"Servizi Finanziari e Tributarie"

Dott. Pietro Pantaleo



Parere di regolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile dell' **emendamento contrassegnato con il n. 3, a firma del Presidente del Consiglio Comunale** sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Regolamento Generale delle entrate Comunali Tributarie ed extratributarie"

Introduzione art. 35 bis


Parere Favorevole

Modifica art. 49

Parere Favorevole

Campobello di Mazara, 22/04/2016

Il Responsabile del III Settore
"Servizi Finanziari e Tributarie"
Dott. Pietro Pantaleo



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Parere sulla proposta di deliberazione consiliare recante "Regolamento generale delle Entrate comunali tributarie ed extratributarie"

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Regolamento generale delle Entrate comunali tributarie ed extratributarie, predisposta dal Responsabile del Settore "Servizi Finanziari e Tributarie" dott. Pietro Pantaleo, trasmessa a questo Organo di revisione per l'acquisizione del parere di competenza;

PRESO ATTO che, con la suddetta proposta, si intende approvare un nuovo Regolamento comunale che disciplini gli aspetti generali e comuni delle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente;

VISTO lo schema del suddetto Regolamento generale che si intende sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore "Servizi Finanziari e Tributarie" dell'Ente;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in esame.

RACCOMANDA

l'inserimento nel suddetto Regolamento comunale dell'istituto della mediazione tributaria che il D.lgs. n. 156/2015 ha esteso anche ai tributi locali.

RITIENE

eccessiva la durata massima concessa per la dilazione di pagamento delle entrate extratributarie prevista all'art. 53 del suddetto Regolamento comunale.

Campobello di Mazara, 14 novembre 2015

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Albino Vase

Fed. 8718
22-04-2016



Comune di Campobello di Mazara

Provincia Regionale Di Trapani

IL REVISORE

Parere n. 5 del 22.04.2016

PARERE sulle deliberazioni – da adottare – dal Consiglio Comunale.

OGGETTO: “**Regolamento generale delle Entrate comunali tributarie ed extratributarie**”.

Con riferimento all’oggetto, il sottoscritto Dott. Di Gangi Mario, in qualità di Revisore Unico del Comune di Campobello di Mazara:

VISTA la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “ Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie”, predisposta dal Responsabile del Settore “Servizi Finanziari e Tributarî” Dott. Pietro Pantaleo trasmessa a questo Organo in data 22.04.2016 con Prot. n. 8714;

PRESO ATTO che con tale proposta si intende approvare un nuovo Regolamento comunale che disciplini le entrate tributarie ed extratributarie;

VISTO lo schema del suddetto Regolamento;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori del 14.11.2015;

VISTO il parere obbligatorio di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio;

VISTI gli emendamenti alla proposta di Regolamento Generale delle entrate comunale tributarie ed extratributarie trasmesse con prot.gen. 7937 del 15.04.2016 e prot.gen.8537 del 21.04.2016;

VISTO il parere di regolarità contabile sugli emendamenti reso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari prot.n. 8715 del 22.04.2016;

VISTO l’emendamento tecnico del responsabile del servizio prot.n.8718 del 22.04.2016;

VISTO l’art. 239 comma del D.lgs. 267/2000;

VISTO il “Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali”

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il “Regolamento di Contabilità”;

Esprime, per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla proposta in esame, a condizione che venga esitato favorevolmente l’emendamento tecnico.

IL REVISORE



Comune di Campobello di Mazara

Provincia Regionale Di Trapani

IL REVISORE

Parere n. 6 del 27.04.2016

PARERE sulle deliberazioni – da adottare – dal Consiglio Comunale.

OGGETTO: **“Regolamento generale delle Entrate comunali tributarie ed extratributarie”**.

Con riferimento all’oggetto, il sottoscritto Dott. Di Gangi Mario, in qualità di Revisore Unico del Comune di Campobello di Mazara:

VISTA la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “ Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie;

VISTO il parere dell’Organo di Revisione n. 5 del 22.04.2016;

VISTO l’ emendamento alla proposta di Regolamento Generale delle entrate comunale tributarie ed extratributarie trasmesse dal Consigliere Comunale Zito Gaudenzia del 27.04.2016;

VISTO l’ emendamento alla proposta di Regolamento Generale delle entrate comunale tributarie ed extratributarie trasmesse dai Consiglieri Comunali: Balistreri Clotilde, Tripoli Maria e Accardo Valentina del 27.04.2016;

VISTO il parere di regolarità contabile e tecnico sugli emendamenti reso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

VISTO l’art. 239 comma del D.lgs. 267/2000;

VISTO il “Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali”

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il “Regolamento di Contabilità”;

Esprime, per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla proposta in esame.

IL REVISORE

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to TUMMINELLO SIMONE ANTONIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Piero Di Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Calogero Maggio

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Campobello di Mazara, li 27/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calogero Maggio

Affissa all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale, n. _____ reg., il _____, vi restera per
giorni 15.

IL MESSO COMUNALE

Pubblicata all'albo pretorio on line del sito internet istituzionale conclusa il _____ senza seguito di opposizioni o
reclami

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** che la presente deliberazione:

è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art.127,
comma 21, della L.R. N. 17/04

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
decorsi 10 giorni dal la data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, della LR N.48/91);

perché dichiarata **immediatamente esecutiva** (art.12, comma 2,della L.R.n.48/91)

Campobello di Mazara,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Calogero Maggio